

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Progetti di legge

Disegno di legge di stabilità 2015

A.C. 2679-bis

Sintesi degli emendamenti approvati dalla V Commissione Bilancio

Aggiornato al 26 novembre 2014, ore 23.00

Servizio responsabile:

SERVIZIO STUDI – Dipartimento Bilancio

☎ 066760-9932 – ✉ st_bilancio@camera.it

Il presente dossier contiene una sintesi degli emendamenti approvati dalla V Commissione Bilancio in sede referente.

Per ogni emendamento vengono indicati il numero di presentazione, il presentatore, la data dell'approvazione e una breve sintesi dell'oggetto della modifica.

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

File: ID0014b

Articolo 1 – Risultati differenziali del bilancio dello Stato

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
1.4	Governo		18.11 ant.	<p>L'emendamento reca le misure aggiuntive resesi necessarie in conseguenza delle osservazioni formulate dalla Commissione europea il 22 ottobre scorso nell'ambito del procedimento di valutazione dei documenti programmatici di bilancio per il 2015. Tali misure, già prefigurate nella Relazione di variazione alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014, danno luogo ad un miglioramento dell'indebitamento netto di complessivi 4,5 miliardi, che risulta conseguentemente ora programmato per il 2015 al 2,6 per cento, in luogo del 2,9 per cento inizialmente stabilito nella Nota.</p> <p>Tali misure comportano anche un miglioramento dei saldi del bilancio dello Stato previsti dall'articolo 1 del disegno di legge di stabilità, come riportati nell'Allegato 1, di 4 miliardi per l'esercizio 2015. Tale minore impatto è dovuto alla circostanza, precisata nella relazione tecnica, che una delle misure (la riduzione dei 500 milioni derivanti dalla soppressione dell'articolo 36, comma 6, punto 4), non rilevano sul saldo netto da finanziare.</p> <p>A tal fine, è sostituito l'Allegato 1, che riduce il livello massimo del saldo netto da finanziare da -58 miliardi a -54 miliardi ed, analogamente, il livello massimo del ricorso al mercato diminuisce da 327 a 323 miliardi.</p> <p>Nello specifico, per il raggiungimento del suddetto miglioramento degli obiettivi di finanza pubblica, l'emendamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sopprime l'articolo 17, comma 19, che disponeva l'incremento di 3,3 miliardi nel 2015 del Fondo per la riduzione della pressione fiscale, con l'effetto di destinare tali risorse al miglioramento dei saldi di finanza pubblica; ▪ sopprime l'articolo 36, comma 6, punto 4), che prevedeva l'esclusione dai saldi rilevanti per il pareggio di bilancio delle regioni delle spese sostenute a valere sulle risorse del cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali, nel limite di 500 milioni di euro, che pertanto migliorano per un eguale ammontare l'indebitamento netto (<i>cf. la scheda relativa all'art. 36</i>). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma 2, del disegno di legge, relativamente alla ulteriore esclusione dai saldi delle spese relative al cofinanziamento nazionale nell'importo di 700 milioni di euro, che viene, a tal fine, reformulato (<i>cf. la scheda relativa all'art. 16</i>);

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="840 352 1957 624">▪ estende il meccanismo di inversione contabile (c.d. reverse charge) a fini Iva, previsto dall'articolo 44, comma 7, lettera a) 7, n. 3 del disegno di legge, anche agli acquisti effettuati dalla grande distribuzione (ipermercati, supermercati e discount alimentari, precisa l'emendamento), con effetti di maggiore entrata, stimati nella relazione tecnica in circa 728 milioni annui. Conseguentemente, data la necessità dell'assenso da parte degli organismi europei sul <i>reverse charge</i>, è incrementata di pari importo l'ammontare delle maggiori entrate che dovranno essere conseguite con l'aumento delle accise sui carburanti in caso di mancato assenso alla misura (elevandolo da 988 milioni (come ora prevede l'articolo 44, comma 9) a 1.716 milioni) (<i>cf. la scheda relativa all'art. 44</i>); <li data-bbox="840 639 1957 758">▪ in relazione al suddetto importo di maggior entrata di 728 milioni, riduce della medesima cifra la clausola di salvaguardia sulla <i>spending review</i> prevista dall'articolo 18 a decorrere dal 2016, i cui importi, ora stabiliti in 4.000 milioni per il 2016 ed in 7.000 milioni a decorrere dal 2017, vengono cifrati, rispettivamente, in 3.272 e 6.272 milioni (<i>cf. la scheda relativa all'art. 18</i>).

Articolo 3 – Fondo per la realizzazione del Piano “La Buona scuola”

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
3.6 N.F. 3.53 N.F.	Coscia Santerini	PD PI	18.11 ant.	<p>Introduce una nuova formulazione dell’articolo, rispetto al quale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il Fondo non fa più esplicito riferimento alla realizzazione del <u>Piano “La Buona Scuola”</u>, ma è denominato “Fondo La Buona Scuola”; ▪ il piano di assunzioni, previsto tra le finalità prioritarie del Fondo, non è più limitato al solo personale docente; ▪ tra le finalità prioritarie del Fondo si introduce anche la formazione di docenti e dirigenti scolastici; ▪ tra le ulteriori finalità del Fondo, è inserito un esplicito riferimento alla valutazione, collegata alla valorizzazione dei docenti e alla sostanziale attuazione dell’autonomia scolastica. <p>Conseguentemente, la rubrica dell’articolo è così modificata: “Fondo per la realizzazione «La Buona scuola»”.</p> <p>Con riguardo alla formulazione del testo, occorre sostituire la rubrica con “Fondo per la realizzazione de «La Buona scuola»”.</p>
3.05 N.F.	Crippa	M5S	25.11 nott.	<p>Aggiunge l’articolo 3-bis, recante “Modifiche alla disciplina del Fondo per associazioni e raggruppamenti temporanei di imprese”.</p> <p>L’articolo modifica la disciplina relativa al Fondo destinato al sostegno delle imprese che si uniscono in Associazione temporanea di imprese (ATI), o Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) impegnate nei settori della manifattura sostenibile e artigianato digitale.</p> <p>A tal fine l’articolo aggiuntivo, modificando i commi 56 e 57, dell’art.1 della L. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ amplia l’attuale dotazione del Fondo (prevista in 5 milioni di euro nel 2014 e 2015), portando la dotazione per l’anno 2015 a 10 milioni; ▪ specifica che le imprese destinatarie del beneficio, devono essere composte da almeno 15 individui; ▪ estende il beneficio anche alle reti di imprese fornite di partite IVA.

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>Ulteriori modifiche attengono alla tipologia e alle finalità dei progetti finanziabili. In particolare i progetti devono avere una durata di almeno due anni (e non più necessariamente triennale come nella disciplina attuale). Per quanto attiene alle finalità dei progetti ammessi al beneficio, essi devono essere volti a sviluppare la creazione: di centri di sviluppo di software e hardware Open Source; di centri per l'incubazione di realtà innovative dell'artigianato digitale e di centri per i servizi di fabbricazione digitale per gli artigiani e le microimprese: Ulteriore finalità è quella della messa a disposizione alla cittadinanza, da parte dei soggetti destinatari del beneficio, delle tecnologie di fabbricazione digitale e creazione di nuove realtà artigianali o reti manifatturiere su di esse incentrate.</p> <p><i>Conseguentemente:</i> alla Tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche: 2015: -5.000.000.</p>
3.010 N.F.	Coscia	PD	25.11 nott.	<p>Aggiunge l'articolo 3-bis, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il Fondo per la tutela del patrimonio culturale, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.</p> <p>Le risorse sono utilizzate per la realizzazione degli interventi inclusi in un programma triennale che il Ministro trasmette al CIPE per presa d'atto entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità.</p> <p><i>Conseguentemente:</i> alla Tabella B, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, apportare le seguenti modifiche: 2016: -100.000.000; 2017: -100.000.000.</p>

Articolo 4 – Stabilizzazione del bonus di 80 euro

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
4.23 N.F.	Librandi	SCpl	19.11 pom.	<p>Aggiunge i commi 1-bis e 1-ter, i quali dispongono rispettivamente, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ai fini della determinazione della soglia di reddito rilevante per l'attribuzione del cd. bonus 80 euro non si computano le riduzioni di base imponibile previste per i ricercatori che rientrano in Italia; in sostanza, ai fini dell'attribuzione del bonus il reddito sarà considerato per intero; ▪ sono allungati i periodi d'imposta nei quali si applicano le agevolazione fiscali in favore dei ricercatori che rientrano in Italia.
4.30 N.F.	Causi	PD	25.11 nott.	<p>Aggiunge i commi 2-bis e 2-ter, i quali modificando il TUIR elevano, a decorrere dal 1° luglio 2015, la quota non sottoposta a tassazione dei c.d. buoni pasto da 5,29 euro a 7 euro, nel solo caso in cui siano in formato elettronico.</p> <p><i>Modifica l'articolo 47</i> (Entrata in vigore) al fine di specificare che il comma 2-bis dell'articolo 4 entra in vigore il 1° luglio 2015.</p> <p><i>Conseguentemente:</i></p> <p>alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:</p> <p>2015: -9.600.000; 2016: -24.100.000; 2017: -24.900.000.</p>
4.04 N.F.	Fantinati	M5S	19.11 pom.	<p>Aggiunge l'articolo 4-bis, il quale dispone l'applicazione anche nell'anno 2015 delle norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.</p>

Articolo 5 – Deduzione del costo del lavoro dall'imponibile IRAP

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
32.55	Relatore		25.11 nott.	<p>Modifica il comma 1 estendendo l'integrale deducibilità del costo del lavoro per i lavoratori a tempo indeterminato ai produttori agricoli soggetti ad IRAP e alle società agricole per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato che abbia lavorato almeno 150 giornate e il cui contratto abbia almeno una durata triennale.</p> <p>Aggiunge un nuovo comma 5, il quale, ai fini della fruizione da parte dei produttori agricoli soggetti ad IRAP e delle società agricole del beneficio in questione, richiama i requisiti previsti per la fruizione delle deduzioni vigenti, di cui al comma 1.1 dell'articolo 11 del D.P.R. 917/1986, previa autorizzazione della Commissione europea.</p> <p>Il comma 1.1, recentemente introdotto dall'articolo 5, comma 13 del D.L. n. 91/2014, dispone l'applicazione delle deduzioni per lavoro dipendente (di cui all'articolo 11, comma 1 lettera a), numeri 2), 3) e 4 del D.Lgs. n. 446/1997) nella misura del 50 per cento degli importi ivi previsti – ai produttori agricoli soggetti ad IRAP e alle società agricole, nel caso di lavoratori a tempo determinato con un contratto di durata di almeno tre anni e con almeno 150 giornate lavorate all'anno, previa autorizzazione della Commissione europea, a decorrere dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2013.</p> <p><i>Le modifiche in esame sono previste a parziale copertura finanziaria delle misure di intervento sul gasolio agricolo introdotte dall'emendamento medesimo all'articolo 32, comma 4 (cfr. la scheda relativa all'articolo 32).</i></p>

Articolo 7 – Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo e regime opzionale

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
7.66 N.F. (ex 7.04) 7.18 N.F	Castricone Abrignani	PD FI	26.11	Aggiunge il comma 11-bis volto a chiarire che il credito di imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate , disciplinato dai commi 271-279 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2007 e ultimati entro il 31 dicembre 2013 per i quali l'Agenzia delle entrate abbia comunicato il nulla-osta per la copertura finanziaria, anche se le opere sono relative a progetti di investimento iniziati in precedenza , salvo che tali investimenti non costituiscano mero completamento di investimenti già agevolati da una precedente disposizione (articolo 8, legge n. 388 del 2000).

Articolo 8 – Ecobonus e ristrutturazione

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
8.9 N.F. 8.32 N.F. 8.3 N.F.	Iannuzzi Pellegrino Gebhard	PD SEL Misto	26.11	<p>Modifica il comma 1, prevedendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> l'estensione della detrazione nella misura del 65 per cento per le spese sostenute, dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015, per le spese di acquisto e posa in opera degli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, nel limite massimo di detrazione di 30.000 euro; la proroga, con riferimento agli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, delle detrazioni attualmente previste: 65 per cento sino al 31 dicembre 2015 <p><i>Conseguentemente</i> Modifica l'articolo 17, comma 21, riducendo il rifinanziamento ivi previsto del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (Fondo ISPE) di 1 milioni di euro nel 2015, di 13,5 milioni per il 2016, di 10,4 milioni per il 2017 e di 9,6 milioni dal 2018 al 2025.</p>
8.37 N.F.	Paola Bragantini	PD	26.11	<p>Modifica il comma 1, prevedendo l'estensione della detrazione nella misura del 65 per cento per le spese sostenute, dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015, per l'acquisto e posa in opera delle schermature solari, nel limite massimo di detrazione di 60.000 euro.</p> <p><i>Conseguentemente:</i> alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2016: -2.700.000; 2017: -2.200.000.</p>
8.046	Governo		21.11 pom.	<p>Aggiunge l'articolo 8-bis in base al quale rimane acquisita al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'anno 2015 e destinata alle finalità del Fondo emergenze nazionali (di cui all'art. 5, comma 5-<i>quinquies</i>, della legge n. 225/1992) una quota pari a 60 milioni di euro delle risorse disponibili che l'art. 2, comma 2, del D.P.C.M. 28 ottobre 2014 destina al pagamento (da parte del Ministero dell'economia e delle finanze) di mutui e prestiti obbligazionari attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamità naturali.</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>L'art. 2, comma 1-<i>bis</i>, del D.L. n. 74/2014 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari, attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamità naturali, è effettuato direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze. Lo stesso comma ha demandato ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione dei mutui e dei prestiti obbligazionari.</p> <p>In attuazione di tale disposizione è stato emanato il citato D.P.C.M. 28 ottobre 2014 che ha individuato tali mutui e prestiti. In particolare l'art. 2 ha individuato i mutui e i prestiti obbligazionari, autorizzati da specifiche norme a seguito di calamità, ad "attivazione differita", cioè attivati con ritardo rispetto alla decorrenza della relativa autorizzazione legislativa di spesa, da parte di regioni, province ed enti locali. Il comma 2 dell'art. 2 ha previsto, a copertura del fabbisogno per il pagamento dei relativi oneri, il versamento in conto entrata al bilancio dello Stato, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di una somma pari a 150,9 milioni di euro, a valere sulle risorse non impegnate e disponibili del capitolo di spesa 958 – centro di responsabilità n. 13 – Protezione civile, del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio.</p> <p>L'art. 5, comma 5-<i>quiquies</i>, della legge n. 225/1992 ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile, il Fondo per le emergenze nazionali per la copertura degli oneri connessi agli interventi conseguenti agli eventi relativamente ai quali il Consiglio dei Ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza</p>

Articolo 9 – Regime fiscale agevolato per lavoratori autonomi

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
9.032 N.F.	Guidesi	LNA	25.11 nott.	<p>Aggiunge l'articolo 9-bis, in materia di “Incentivi al rientro dei consumi di benzina transfrontalieri”.</p> <p>L'articolo è volto ad incrementare, per gli anni 2015 e 2016, di ulteriori 5 milioni la quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA attribuita alle regioni confinanti con la Svizzera, al fine di adeguare le risorse destinate a ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzine e gasolio utilizzati come carburante per autotrazione situate nel territorio elvetico.</p> <p><i>Conseguentemente:</i></p> <p>alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche: 2015: -5.000.000; 2016: -5.000.000.</p>

Articolo 10 – Misure per l'efficienza del sistema giudiziario

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
10.38 0.10.38.2	Governo Relatore		25.11 nott.	<p>L'emendamento inserisce il comma 1-<i>bis</i>, che introduce l'obbligo delle parti di sostenere i costi di notificazione richiesti agli ufficiali giudiziari (spese di spedizione e indennità di trasferta) nelle cause e attività conciliative in sede non contenziosa davanti al giudice di pace, di valore inferiore a 1.033 euro. Attualmente per tali cause e attività, le parti pagano 46 euro di contributo unificato.</p> <p>Il subemendamento del relatore prevede la riassegnazione al Ministero della giustizia delle risorse derivanti dai conseguenti risparmi di spesa, destinandoli a garantire la piena funzionalità degli UEPE (Uffici esecuzione penale esterna).</p>

Articolo 11 - Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, di servizi per il lavoro e politiche attive

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
11.53	Tullo	PD	21.11 pom.	Aggiunge il comma 1-bis , con il quale si fornisce l'interpretazione autentica dell'art. 1, comma 108, della legge di stabilità 2014, nella parte in cui tale comma stabilisce che l'ente gestore del porto possa destinare una quota non eccedente il 15 per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate a iniziative a sostegno dell'occupazione, nei casi di imprese o agenzie che svolgano esclusivamente o prevalentemente fornitura di lavoro temporaneo, e che versino in stato di grave crisi economica. L'emendamento precisa che tali entrate comprendono oltre alle tasse anche le sovrattasse a carico delle merci suddette.
11.57 N.F. 11.60 (ex 26.48) N.F.	Ginato Rostellato	PD M5S	26.11	Aggiunge il comma 1-bis il quale dispone l'applicazione degli sgravi contributivi previsti dagli artt. 8, c. 2, e 25, c.9, della L. 223/1991 (consistenti nell'applicazione dell'aliquota contributiva fissata per gli apprendisti, e pari in generale al 10%, per un periodo di 18 mesi per assunzioni a tempo indeterminato e di 12 mesi per assunzioni a tempo determinato) a favore dei datori di lavoro che abbiano effettuato, fino al 31 dicembre 2012, assunzioni di lavoratori in mobilità licenziati da imprese con meno di 15 dipendenti , nel limite massimo di 35,55 milioni di euro. <i>Conseguentemente:</i> <i>modifica l'articolo 26, comma 11</i> , aumentando di 38 milioni di euro per l'anno 2015 il taglio del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello.
11.16 N.F.	Gnecchi	PD	26.11	Aggiunge il comma 1-bis Il quale dispone che nei confronti dei soggetti che maturano il requisito di anzianità contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2017 non trovino applicazioni le penalizzazioni previste per l'accesso alla pensione anticipata . L'elemento di novità rispetto alla normativa vigente (articolo 6, comma 2- <i>quater</i> , del D.L. n.216/2011) consiste nel fatto che la disposizione fa riferimento all'anzianità contributiva senza ulteriori specificazioni, mentre la normativa vigente richiede che il perfezionamento del requisito di anzianità contributiva derivi da "prestazione effettiva di lavoro" (elencando, tuttavia, una serie di fattispecie di astensione dal lavoro da considerare ad

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>essa equiparate: maternità, congedi parentali, congedi per assistere minori con disabilità, infortunio e malattia, CIG, obblighi di leva).</p> <p>Si ricorda che l'articolo 24, comma 10, del D.L. n. 201/2011 (c.d. riforma Fornero), ha stabilito che l'accesso alla pensione anticipata (ossia in assenza dei nuovi requisiti anagrafici introdotti dalla riforma), a decorrere dal 1° gennaio 2012, è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.</p> <p><i>Conseguentemente, a copertura degli oneri:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>modifica l'articolo 17, comma 21, riducendo</i> di 15 milioni di euro per l'anno 2015, di 35 milioni di euro per l'anno 2016 e di 50 milioni di euro a decorrere dal 2018 il rifinanziamento ivi previsto per il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (Fondo ISPE). - Alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2015: -5.000.000
11.4 N.F.	Castricone	PD	26.11	<p>Aggiunge il comma 1-bis il quale individua la data del 31 gennaio 2015 come termine ultimo per la presentazione all'INPS della domanda per il riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dalla normativa vigente per l'esposizione all'amianto, da parte di soggetti (assicurati INPS e INAIL) collocati in mobilità dall'azienda per cessazione dell'attività lavorativa, che avevano presentato domanda dopo il 2 ottobre 2003 (data dell'entrata in vigore del D.L. 269/2003), a condizione che abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l'accertamento dell'avvenuta esposizione all'amianto per un periodo superiore a 10 anni e in quantità maggiori dei limiti di legge. In sostanza, la disposizione è volta a consentire a tali soggetti di accedere ai benefici secondo il più vantaggioso regime previsto fino al 2 ottobre 2003 (ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della L. 257/1992)</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>Si ricorda che i benefici previdenziali riconosciuti ai lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore a 10 anni consistevano, ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della L. 257/1992, in una maggiorazione ottenuta moltiplicando il periodo di esposizione per il coefficiente di 1,5. Successivamente, l'articolo 47, comma 1, del D.L. 269/2003, ha ridotto tale coefficiente all'1,25, specificando inoltre che tale maggiorazione è utile solamente ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche (e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime).</p> <p><i>Conseguentemente, a copertura degli oneri:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>modifica l'articolo 17, comma 21, augmentando di 3 milioni di euro per l'anno 2015 il rifinanziamento ivi previsto per il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (Fondo ISPE) e riducendolo di 2 milioni di euro a decorrere dal 2017;</i> - <i>modifica l'articolo 44, comma 7, introducendo la lettera c-bis), al fine di estendere l'applicazione del regime IVA dell'inversione contabile (cd. <i>reverse charge</i>) attualmente vigente per le cessioni di rottami (ai sensi dell'articolo 74, comma settimo del DPR n. 633 del 1972) anche alle cessioni di bancali di legno (pallets) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.</i>
11.28 N.F.	Tullo	PD	26.11	<p>Aggiunge il comma 1-bis il quale dispone che per il conseguimento delle prestazioni pensionistiche da parte dei lavoratori esposti all'amianto attualmente in servizio, con effetto dal 1° gennaio 2015 e senza corresponsione di ratei arretrati, non si tiene conto (salvo il caso di dolo da parte del soggetto interessato, accertato giudizialmente con sentenza definitiva) dei provvedimenti di annullamento delle certificazioni rilasciate dall'INAIL per il conseguimento dei benefici pensionistici previsti dalla normativa vigente per gli stessi lavoratori.</p> <p>Più nel dettaglio, con l'aggiunta del comma 1-bis, si dispone che per le suddette finalità non vengano considerati i provvedimenti di annullamento delle certificazioni rilasciate dall'INAIL (salvo dolo provato dell'interessato) per il conseguimento dei benefici previsti dall'art. 13, c. 8, della L. 257/1992 secondo cui, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per i lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore a 10 anni l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali è moltiplicato per il coefficiente di 1,25.</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>Gli oneri derivanti dal comma 1-<i>bis</i> sono valutati nella misura di 124,2 milioni di euro per gli anni dal 2015 al 2024 (6 milioni di euro per il 2015, 16,5 per il 2016, 21,1 per il 2017 e il 2018, 20,1 per il 2019, 16 per il 2020, 10,7 per il 2021, 6,2 per il 2022, 3,5 per il 2023 e 3 per il 2024).</p> <p><i>Conseguentemente:</i></p> <p><i>modifica l'articolo 17, comma 21, riducendo</i> per i corrispondenti importi annuali il rifinanziamento ivi previsto per il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (Fondo ISPE)</p>
11.59	Governo		21.11 pom.	<p><i>Modifica il comma 11</i> al fine di incrementare la dotazione del Fondo per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del disegno di legge delega in materia di lavoro (istituito dallo stesso articolo 11), approvato dalla Camera e attualmente all'esame in seconda lettura al Senato (A.S. 1428-B, cd. Jobs Act) per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.</p> <p>Alla copertura finanziaria del relativo onere si provvede:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ quanto a 64,7 milioni di euro per il 2015, mediante l'utilizzo dei Fondi di parte corrente iscritti negli stati di previsione dei Ministeri (ad eccezione dei Ministeri dell'economia e delle politiche agricole) costituiti con le risorse derivanti dalla procedura di accertamento straordinario dei residui passivi propri e residui passivi perenti (di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a) e b), del D.L. n. 66/2014); ▪ quanto a 90 milioni di euro per il 2015, mediante l'utilizzo dei Fondi di parte corrente iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, costituiti con le risorse derivanti dalla procedura di accertamento straordinario dei residui passivi relativi a trasferimenti e/o compartecipazioni statutarie alle regioni, ai sensi del predetto art. 49, comma 2, lett. d) del D.L. n. 66/2014; ▪ per 42,6 milioni di euro per il 2015 e per 200 milioni di euro per il 2016 attraverso la riduzione del rifinanziamento del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE), disposto <i>dall'articolo 17, comma 21</i>, del disegno di legge (da 100 a 57,4 milioni per l'anno 2015 e da 460 a 260 milioni per l'anno 2016).

Articolo 13 – Misure per la famiglia

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
17.142 N.F. 17.144 N.F.	Matarrese Saltamartini	SCpl NCD	20.11 ant.	<p><i>Modifica l'articolo 13, comma 6, riducendo da 298 a 148 milioni di euro la dotazione per l'anno 2015 del Fondo destinato ad interventi a favore della famiglia.</i></p> <p>La riduzione delle risorse è disposta a copertura delle modifiche, apportate dall'emendamento medesimo, all'articolo 17, comma 8, volte ad incrementare la dotazione del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2015, da 250 a 400 milioni.</p>
13.72	Relatore		21.11 pom.	<p><i>Modifica il comma 1, disponendo che l'assegno di 960 euro annui per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, sia corrisposto a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 25.000 euro annui. Precedentemente si faceva invece riferimento a un reddito dei genitori, conseguito nell'anno solare precedente a quello di nascita/entrata in famiglia del figlio beneficiario, complessivamente non superiore a 90.000 euro.</i></p> <p><i>Viene inoltre soppresso il penultimo periodo del comma 1 nella parte in cui si stabiliva che il tetto reddituale dei 90.000 euro annui non operasse nel caso in cui il figlio, nato o adottato, fosse quinto o ulteriore per ordine di nascita o ingresso nel nucleo familiare.</i></p> <p><i>Inserisce un periodo alla fine del comma 1 che raddoppia l'importo dell'assegno di 960 euro annui quando il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente è in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore ISEE non superiore ai 7.000 euro annui.</i></p> <p><i>In ultimo, viene operata la conseguente modifica di coordinamento al comma 3, relativo al monitoraggio dell'INPS e all'eventuale rideterminazione dell'ammontare del bonus e delle condizioni per la spettanza in caso di sfioramento della spesa prevista, sostituendo il riferimento al "limite di reddito" con quello ai "valori dell'ISEE".</i></p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
13.60 U.N.F. 13.26 U.N.F.	Gigli De Girolamo	PI NCD	26.11	<p>Aggiunge il comma 5-bis che, con l'intento di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli, stanZIA per il 2015 un importo, nel limite massimo di 45 milioni, da utilizzare per la concessione di buoni per l'acquisto di beni e servizi per l'infanzia,. Il beneficio è in favore dei nuclei familiari in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore ISEE non superiore a 8.500 euro annui e con un numero di figli minori pari o superiore a quattro. L'ammontare massimo del beneficio per nucleo familiare e le disposizioni attuative di dettaglio saranno stabilite con D.P.C.M., su proposta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.</p> <p><i>Conseguentemente:</i> modifica il comma 6, riducendo, da 298 a 253 milioni di euro, la dotazione per il 2015 del Fondo destinato ad interventi a favore della famiglia, a copertura degli oneri recati dal comma 5-bis.</p>
13.73	Relatore		26.11	<p>Modifica il comma 6 incrementando di 5 milioni di euro (da 298 a 303 milioni) la dotazione per l'anno 2015 del Fondo per gli interventi in favore della famiglia, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.</p> <p>Inoltre, dispone la destinazione di una quota del medesimo Fondo per la famiglia, pari a 8 milioni per il 2015, in favore del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti (di cui all'articolo 58,co. 1, del D.L. n.83 del 2012).</p> <p><i>Conseguentemente:</i> alla Tabella A, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti modifiche: 2015: -5.000.000.</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
13.8 13.27	XII Commissione Lenzi	PD	26.11	<p><i>Modifica il comma 6 riservando</i> al rilancio del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, ovvero asili nido e servizi integrativi (di cui all'art. 1, co. 1259, legge finanziaria per il 2007) una quota pari a 100 milioni di euro del Fondo per la famiglia) invece che del Fondo per le politiche sociali, come previsto dal secondo periodo del comma 7 dell'articolo 17 del disegno di legge, che viene, a tal fine, soppresso.</p> <p>Si prevede, altresì, l'intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni, per l'emanazione del D.P.C.M. con cui sono individuati le finalità e i criteri di riparto del Fondo per gli interventi a favore della famiglia.</p> <p>In attesa della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), le risorse sono finalizzate al raggiungimento di determinati obiettivi di servizio.</p>

Articolo 14 – Contrasto alla ludopatia

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
14.11 14.2	Miotto XII Commissione	PD	18.11 pom.	<i>Modifica la rubrica dell'articolo con la seguente: "Contrasto al gioco d'azzardo patologico".</i>
14.17 U.N.F. 14.21 N.F. (ex 44.286)	Binetti Saltamartini	PD NCD	26.11	<p><i>Modifica il comma 1, estendendo le finalità dello stanziamento ivi previsto (50 milioni di euro) alla prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza dal gioco d'azzardo. Si prevede che una quota di tale stanziamento, nel limite di 1 milione per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, sia destinata alla sperimentazione di software che consentono al giocatore di monitorare il proprio comportamento e di generare messaggi di allerta.</i></p> <p><i>Si prevede, inoltre, che il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, adotti linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione per le persone affette da gioco d'azzardo patologico. L'Osservatorio per valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave (istituito con il D.L. n. 158 del 2012) è trasferito dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli al Ministero della salute. Si prevede che con decreto interministeriale, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di stabilità, sia rideterminata la composizione del citato Osservatorio, assicurando la presenza di esperti e di rappresentanti delle regioni, degli enti locali e delle associazioni operanti in materia, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.</i></p>

Articolo 15 – Erogazioni liberali alle ONLUS

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
15.13 N.F.	Sanga	PD	26.11	Aggiunge il comma 2-bis , volto a confermare la detraibilità dei versamenti effettuati in favore di partiti o movimenti politici anche se effettuati dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche.

Articolo 16 – Cofinanziamento e cessione di frequenze

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
1.4	Governo		18.11 ant.	<i>Viene riformulato il comma 2</i> , al fine di chiarire quanto da esso già disposto relativamente alla esclusione dai saldi - rilevanti per il pareggio di bilancio delle regioni nel 2015 - delle spese relative al cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali comunitari, nel limite massimo di 700 milioni di euro, pari ai proventi derivanti dall'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze (prevista dal primo comma dell'articolo 16 medesimo). Viene altresì eliminato, nella nuova formulazione, il rinvio all'articolo 36, comma 6, punto 4), che recava una analogia ed ulteriore esclusione di tali spese dai saldi finanziari, ora soppresso dal medesimo emendamento.
16.33	Boccadutri	PD	26.11	Aggiunge il comma 2-bis , volto a prevedere che il credito di imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi, previsto dal decreto-legge n. 83/2014, sia erogato per le spese relative ad impianti wi-fi solo a condizione che l'esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in <i>download</i> (in tal senso viene modificato l'articolo 9, comma 2, lettera a) del decreto-legge n. 83/2014, che attualmente prevede il riconoscimento del credito di imposta per le spese relative ad impianti <i>wi-fi</i> senza subordinarlo ad alcuna condizione).
16.38	Governo		26.11	Aggiunge i commi da 2-bis a 2-quater . In particolare il comma 2-bis prevede una diversa destinazione dei proventi della gara per le frequenze del digitale terrestre , stabilita dal decreto-legge n. 16/2012. La normativa attuale prevede che i proventi della gara siano destinati ad indennizzare i partecipanti alla precedente procedura di assegnazione delle frequenze, che prevedeva la loro attribuzione gratuita agli attuali operatori nazionali (cd. <i>Beauty contest</i>) nonché al finanziamento del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica del Ministero dello sviluppo economico. Il testo dell'emendamento prevede invece che la quota dei proventi della gara da destinare agli indennizzi non possa essere superiore a 600.000 euro mentre la quota eccedente (stimata dalla relazione tecnica, coerentemente all'esito

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>della gara, in 31.026.000 euro) dovrà essere destinata ad ulteriori misure compensative per gli operatori di rete interessati dal rilascio di frequenze caratterizzate da situazione interferenziali con l'estero, ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legge n. 145/2013, che procedano al loro volontario rilascio</p> <p>Il comma 2-ter dell'emendamento opera invece i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il termine per il rilascio delle frequenze interessate da situazioni interferenziali con l'estero viene prorogato dal 31 dicembre 2014 al 30 aprile 2015; • viene conseguentemente prorogato, sempre dal 31 dicembre 2014 al 30 aprile 2015, il termine per la definizione delle misure economiche compensative per gli operatori che volontariamente rilascino le frequenze; • viene limitato al 70 per cento delle risorse non utilizzate per l'erogazione dei contributi per l'acquisto di decoder per il digitale terrestre lo stanziamento da destinare, successivamente all'erogazione delle misure economiche compensative per gli operatori che volontariamente rilascino le frequenze, ai soggetti che, in conseguenze della disattivazione delle frequenze interessate da situazioni interferenziali con l'estero, si ritrovino privi di frequenze assegnate in base al piano di assegnazione delle frequenze in ambito locale; attualmente la disposizione prevede che tutte le risorse originariamente stanziati per i contributi e non utilizzate per le misure compensative vengano destinate a tale finalità; • si prevede l'avvio da parte dell'AGCOM delle procedure per l'assegnazione a operatori di rete locali delle frequenze attribuite a livello internazionale all'Italia e non utilizzate da operatori di rete nazionali. I diritti d'uso sono rilasciati dal Ministero dello sviluppo economico sulla base dei seguenti criteri: a) idoneità tecnica allo sviluppo e pianificazione della rete; b) redazione di un piano tecnico dell'infrastruttura di rete in ambito locale; c) esperienze maturate nel settore delle comunicazioni elettroniche; d) sostenibilità economica; e) tempistica per la realizzazione delle reti; • si prevede poi che gli operatori di rete attribuiscano capacità trasmissiva ai fornitori di servizi media audiovisivi in ambito locale collocati all'interno della graduatoria

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>predisposta dal Ministero dello sviluppo economico secondo i seguenti criteri: a) media annua dell'ascolto medio del giorno medio mensile rilevati dalla società Auditel; b) numero dei dipendenti con contratti di lavoro a tempo indeterminato; c) costi per i giornalisti;</p> <ul style="list-style-type: none"> • si prevede che l'AGCOM attribuisca i numeri dei canali del digitale terrestre ai fornitori dei servizi di media audiovisivi in ambito locale secondo la graduatoria dei fornitori predisposta dal Ministero da ultimo richiamata. <p>Il comma 2-quater dispone la compensazione degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione di cui al comma <i>2-bis</i> valutati, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto; in 31.626 milioni di euro, a valere sul Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.</p>

Articolo 17 – Politiche invariate

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
17.4 17.115	XII Commissione Miotto	PD	20.11 ant.	<i>Modifica il comma 7</i> , apportando una correzione formale alla formulazione del testo, che elimina l'incongruo riferimento al comma 9.
13.8 13.27	XII Commissione Lenzi	PD	26.11	<i>Modifica il comma 7 sopprimendo la previsione</i> in base alla quale una quota pari a 100 milioni di euro del Fondo per le politiche sociali fosse destinata al rilancio del piano di sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per l'infanzia. La soppressione è da riconnettere al fatto che tale finalità viene finanziata a valere sul Fondo per gli interventi in favore della famiglia , come disposto dall'emendamento medesimo con la modifica apportata <i>all'articolo 13, comma 6 (cfr. la scheda relativa all'articolo 13)</i> .
17.142 N.F. 17.144 N.F.	Matarrese Saltamartini	SCpl NCD	20.11 ant.	<i>Modifica il comma 8, incrementando</i> la dotazione del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2015, da 250 a 400 milioni , fermo restando il finanziamento di 250 milioni a decorrere dall'anno 2016. <i>Conseguentemente:</i> <i>modifica l'articolo 13, comma 6, riducendo, da 298 a 148 milioni di euro</i> , la dotazione per l'anno 2015 del Fondo destinato ad interventi a favore della famiglia .
17.164 N.F. 17.404 N.F. 17.475 N.F. 17.489 (ex 20.11)	Zampa Cesaro Carfagna Sorial	PD FI FI M5S	20.11 ant.	<i>Aggiunge il comma 8-bis</i> volto ad integrare le risorse assegnate all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza di 650.000 euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 . <i>Conseguentemente:</i> Alla Tabella A , Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2015: -650.000; 2016: -650.000; 2017: -650.000.

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
17.172 N.F.	Gigli	PI	26.11	<p>Sostituisce il comma 9 recante finanziamenti per 200 milioni di euro a decorrere dal 2015 da destinare in favore delle scuole paritarie.</p> <p>La nuova formulazione del comma dispone che lo stanziamento in questione è finalizzato ad incrementare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge n. 62/2000, allocata sul cap. 1477 dello stato di previsione del MIUR, relativa ai contributi direttamente erogati dal dicastero alle scuole paritarie, anziché, come prevedeva il testo iniziale del comma, a rifinanziare l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, co. 47, della L. 203/2008: anche tale autorizzazione è destinata al sostegno delle scuole paritarie, ma i relativi stanziamenti, allocati sul cap. 1299 dello stato di previsione del MIUR, sono destinati ad essere trasferiti alle regioni.</p>
17.227	Ghizzoni	PD	20.11 pom.	<p><i>Modifica il comma 10, introducendo un ulteriore periodo, con il quale si dispone che una quota pari ad almeno il 50 per cento del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) è destinata al finanziamento di progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) presentati dalle università.</i></p> <p><i>Poiché il comma 10 riguarda il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), sembrerebbe opportuno prevedere una collocazione autonoma del nuovo contenuto.</i></p>
17.365 N.F.	Benamati	PD	20.11 pom.	<p>Aggiunge il comma 10-bis che autorizza la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2016 e di 170 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 per la partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia spaziale europea e per i programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica.</p> <p><i>Conseguentemente:</i></p> <p>Alla Tabella B, Ministero dell'istruzione, apportare le seguenti variazioni: 2016: -60.000.000; 2017: -170.000.000.</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
17.257	Saltamartini	NCD	26.11	<p>Aggiunge il comma 13-bis che rende permanente lo stanziamento di 3 milioni di euro autorizzato per il solo 2014 dall'art. 1, comma 204, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) in favore del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo al fine di realizzare iniziative complementari o strumentali necessarie all'integrazione degli immigrati nei comuni, singoli o associati, che siano sedi di Centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) con una capienza pari o superiore a 3.000 unità.</p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p>Alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2015: -3.000.000; 2016: -3.000.000. 2017: -3.000.000.</p>
1.4	Governo		18.11 ant.	<p>Sopprime il comma 19, che disponeva l'incremento di 3,3 miliardi nel 2015 del Fondo per la riduzione della pressione fiscale.</p> <p>La soppressione, che determina un miglioramento dei saldi di finanza pubblica nel 2015 di pari importo, concorre alla riduzione dell'indebitamento netto di complessivi 4,5 miliardi di euro, richiesta dalla Commissione europea il 22 ottobre scorso nell'ambito del procedimento di valutazione dei documenti programmatici di bilancio per il 2015 (<i>cf. la scheda relativa all'art. 1</i>).</p>
17.219 N.F. 17.487 17.274 N.F. 17.43 N.F. 17.495 N.F.	Giordano Governo Palmieri Piccoli Nardelli Librandi	SEL FI PD SCpl	20.11 pom.	<p>Modifica il comma 21, riducendo il rifinanziamento del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE), disposto dalla norma, di 7,2 milioni di euro annui (da 100 a 92,8 milioni per l'anno 2015 e da 460 a 452,8 milioni a decorrere dal 2016).</p> <p>La riduzione è funzionale a garantire la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'introduzione del comma 31-bis nell'articolo 44, disposta dall'emendamento medesimo, volto a includere nella categoria dei libri, sottoposti ad aliquota IVA al 4% (cd. aliquota "super-ridotta") anche i libri in formato elettronico, che, secondo la relazione tecnica allegata all'emendamento, determina una perdita di gettito su base annua di 7,2 milioni di euro.</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>Peraltro, la medesima relazione tecnica all'emendamento evidenzia che la norma intende estendere l'applicazione di tale aliquota, oltre che ai libri, anche ai periodici in formato elettronico.</p> <p><i>Al riguardo, tuttavia, sembra necessario un chiarimento, dal momento che il codice ISBN – cui il testo fa riferimento – è utilizzato esclusivamente per i libri.</i></p> <p><i>Si ricorda inoltre che la disciplina comunitaria dell'imposta sul valore aggiunto (contenuta nella direttiva 2006/112/CE e successive modifiche) ha consentito, in deroga alle regole normali, ad alcuni Stati membri di mantenere delle aliquote ridotte, comprese le aliquote super-ridotte e le aliquote zero, in alcuni ambiti, purché tali aliquote fossero già in vigore al 1° gennaio 1991 e che la loro applicazione rispondesse a ben definite ragioni di interesse sociale (articolo 101 della citata direttiva).</i></p> <p><i>La giurisprudenza della Corte di Giustizia UE ha assunto un'interpretazione restrittiva di detta norma, dichiarando l'impossibilità per gli Stati di estendere l'ambito di applicazione delle aliquote super-ridotte a fattispecie non contemplate al 1° gennaio 1991.</i></p>
17.41 N.F.	Benamati	PD	20.11 pom.	<p>Modifica il comma 21, riducendo la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di 12 milioni per il 2015, 31,6 milioni per il 2016, 46,6 milioni per il 2017 e per il 2018, 39,1 milioni per il 2019, 31,3 milioni per 2020 e 9,9 per il 2021, al fine di rifinanziare la c.d. “nuova legge Sabatini”, che prevede finanziamenti agevolati per gli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo.</p> <p>In particolare, per quanto riguarda i contributi statali per i finanziamenti della nuova Sabatini, si ricorda che il D.L. n. 69/2013, articolo 2, ha autorizzato la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 21 milioni di euro per l'anno 2015, di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, di 17 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6 milioni di euro per l'anno 2021.</p> <p>Tuttavia, nel bilancio a legislazione vigente la consistenza del capitolo di riferimento (cap. 7489) riporta cifre inferiori di quelle autorizzate, a causa dell'applicazione di alcune disposizioni in materia di <i>spending review</i> (DL 4/2014; DL 90/2014; legge di stabilità 147/2013, commi 427, 428) che hanno imposto alle pubbliche amministrazioni di effettuare accantonamenti indisponibili.</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>La riduzione è funzionale a garantire la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 11-bis all'articolo 19, introdotto dall'emendamento medesimo, che prevede la concessione di contributi statali alle imprese che accedono ai finanziamenti bancari per investimenti in beni strumentali. Il medesimo comma 11-bis incrementa da 2,5 a 5 miliardi di euro l'importo massimo del <i>plafond</i> costituito presso Cassa Depositi e prestiti, utilizzato dalla medesima Cassa per fornire, fino al 31 dicembre 2016, provvista alle banche per la concessione dei finanziamenti alle imprese che intendono effettuare investimenti per rinnovare i propri macchinari.</p> <p><i>Con riguardo al comma 11-bis dell'articolo 19, poiché l'emendamento interviene su importi stabiliti dall'articolo 2 del D.L. n. 69/2013, andrebbe valutata l'opportunità di formulare le modifiche in termini di modifiche testuali di tale articolo.</i></p>
38.171	Governo		21.11 pom.	<p>Modifica il comma 21, riducendo lo stanziamento ivi previsto per il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (Fondo ISPE) di 125 milioni nel 2016 e 100 milioni annui dal 2017 al 2020.</p> <p>La riduzione è funzionale a garantire la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'introduzione del comma 14-bis nell'articolo 38, disposto dall'emendamento medesimo, il quale istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo di pari importo finalizzato alla concessione di un contributo in conto interessi agli enti locali su operazioni di indebitamento attivate nel 2015.</p>
11.59	Governo		21.11 pom.	<p>Modifica il comma 21, riducendo il rifinanziamento del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (Fondo ISPE) ivi previsto, di 42,6 milioni nel 2015 e 200 milioni per il 2016.</p> <p>La riduzione è posta a copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle <i>modifiche apportate all'articolo 11</i> dall'emendamento medesimo, volte ad incrementare di pari importo la dotazione del Fondo per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del disegno di legge delega in materia di lavoro attualmente all'esame in seconda lettura al Senato (A.S. 1428-B, cd. <i>Jobs Act</i>).</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
8.9 N.F. 8.32 N.F.	Iannuzzi Pellegrino	PD SEL	26.11	<p><i>Modifica l'articolo 17, comma 21</i>, riducendo il rifinanziamento ivi previsto del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (Fondo ISPE) di 1 milioni di euro nel 2015, di 13,5 milioni per il 2016, di 10,4 milioni per il 2017 e di 9,6 milioni dal 2018 al 2025.</p> <p>La riduzione è disposta a copertura finanziaria degli oneri recati dalla modifica apportata dall'emendamento medesimo al <i>comma 1 dell'articolo 8</i>, relativamente alle detrazioni per spese di riqualificazione energetica degli edifici (impianti di climatizzazione alimentati da biomasse combustibili e proroga degli interventi antisismici).</p>
17.497	Relatore		26.11	<p><i>Modifica il comma 21 riducendo</i> il rifinanziamento del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE), disposto dalla norma, di 1,4 milioni di euro per l'anno 2015.</p> <p>La riduzione delle risorse del FISPE è disposta a copertura delle modifiche apportate dall'emendamento alla Tabella D, alla voce relativa al D.L. n. 78/2010, art. 7, co. 31, concernente il finanziamento dell'ente nazionale per il microcredito, in favore del quale è disposta la soppressione del definanziamento ivi previsto per l'anno 2015, nella misura di 1.400.000 euro.</p>
11.16 N.F.	Gnecchi	PD	26.11	<p><i>Modifica il comma 21, riducendo</i> di 15 milioni di euro per l'anno 2015, di 35 milioni di euro per l'anno 2016 e di 50 milioni di euro a decorrere dal 2018 il rifinanziamento ivi previsto per il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (Fondo ISPE).</p> <p>La riduzione è disposta a parziale copertura degli oneri derivanti dall'introduzione del comma 1-bis nell'articolo 11 disposto dall'emendamento medesimo, che dispone la non applicazione delle penalizzazioni previste per l'accesso alla pensione anticipata nei confronti dei soggetti che maturano il requisito di anzianità contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2017</p>
11.28 N.F.	Tullo	PD	26.11	<p><i>Modifica il comma 21 riducendo</i> il rifinanziamento ivi previsto per il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (Fondo ISPE) di 6 milioni di euro per il 2015, 16,5 per il 2016, 21,1 per il 2017 e il 2018, 20,1 per il 2019, 16 per il 2020, 10,7 per il 2021, 6,2 per il 2022, 3,5 per il 2023 e 3 per il 2024</p> <p>La riduzione è disposta a copertura degli oneri derivanti dal comma 1-bis all'articolo 11 introdotto dall'emendamento medesimo, in tema di prestazioni pensionistiche da parte dei lavoratori esposti all'amianto (cfr. la scheda relativa all'articolo 11).</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
11.4 N.F.	Castricone	PD	26.11	<p><i>Modifica il comma 21, aumentando di 3 milioni di euro per l'anno 2015 il rifinanziamento ivi previsto per il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (Fondo ISPE) e riducendolo di 2 milioni di euro a decorrere dal 2017.</i></p> <p>La riduzione è disposta a parziale copertura finanziaria degli oneri recati dall'introduzione del comma 1-bis all'articolo 11, recante benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto.</p>
28.111 N.F.	Giancarlo Giordano	SEL	26.11	<p><i>Modifica il comma 21, riducendo il rifinanziamento ivi previsto del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (Fondo ISPE) di 1,7 milioni di euro nel 2015 e di 43,4 milioni per il 2016.</i></p> <p>La riduzione è disposta a copertura finanziaria degli oneri recati dalla sostituzione del comma 6 dell'articolo 28, disposta dall'emendamento medesimo, in materia di collocamento fuori ruolo di docenti e dirigenti scolastici.</p>
26.101 0.26.101.4	Relatore Governò		26.11	<p><i>Modifica il comma 21, riducendo di 25 milioni di euro a decorrere dal 2015 il rifinanziamento ivi previsto del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (Fondo ISPE).</i></p> <p>La riduzione è disposta a parziale copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle modifiche apportate al <i>comma 10 dell'articolo 26</i> dall'emendamento medesimo, il quale interviene sugli istituti di patronato e assistenza sociale, riducendo a 75 milioni di euro (dai 150 milioni previsti dal disegno di legge) il taglio delle risorse destinate per il 2015 al finanziamento degli istituti (<i>cfr. la scheda relativa all'articolo 26</i>).</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
17.437 N.F.	Bragantini Matteo	LNA	20.11 pom.	<p>Aggiunge il comma 21-bis volto ad includere le reti di metropolitane di aree metropolitane nell'elenco delle opere a cui attribuire prioritariamente le risorse che confluiscono nel "Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico" (art. 32, comma 1, D.L. n. 98/2011), per effetto della revoca dei finanziamenti presenti nel "Fondo sblocca cantieri" (art. 18, comma 1, D.L. n. 69/2013).</p> <p>La disposizione introdotta modifica l'art. 3, comma 6 del D.L. n. 133/2014, al fine di includere le reti di metropolitane di aree metropolitane nell'elenco delle opere a cui attribuire prioritariamente le risorse revocate, ai sensi del comma 5 del medesimo art. 3, e che vengono fatte confluire nel "Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali. Il comma 5 dell'art. 3 prevede la revoca dei finanziamenti assegnati a valere sulle risorse del "Fondo sblocca cantieri" – in conseguenza del rifinanziamento disposto ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 - per il mancato rispetto di determinati termini fissati per l'appaltabilità e la cantierabilità degli interventi ivi previsti.</p>
17.464 U.N.F. 17.446 U.N.F. 17.33 U.N.F. 17.454 U.N.F. 17.470 U.N.F. 17.440 U.N.F.	Peluffo Latronico Losacco Palese Di Gioia Fratoianni	PD FI PD FI Misto SEL	26.11	<p>Aggiunge il comma 21-bis che autorizza la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2015 a favore dell'emittenza radiotelevisiva locale.</p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p>Alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:</p> <p>2015: -20.000.000; 2016: -20.000.000. 2017: -20.000.000.</p>
17.496	Governo		26.11	<p>Aggiunge i commi 23-bis, 23-ter, 23-quater e 23-quinquies che concedono alla Polizia di Stato e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco l'uso esclusivo dei propri segni distintivi (quali denominazioni, stemmi, emblemi) che possono essere concessi in uso anche temporaneo a terzi, purché siano rispettate le finalità istituzionali e l'immagine dei due corpi, da parte rispettivamente del Dipartimento della pubblica sicurezza e del Dipartimento dei vigili del fuoco del Ministero dell'interno, attraverso la stipula di contratti di sponsorizzazione ai sensi dell'art. 26 del Codice dei contratti (D.Lgs. 163/2006).</p> <p>A tal fine, viene previsto che in caso di violazione del diritto di proprietà di tali simboli, si applicano le misure correttive (tra cui l'inibitoria e l'ordine di ritiro dal commercio), le sanzioni</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>civili, il risarcimento del danno, la restituzione dei profitti e la eventuale pubblicazione dell'ordinanza cautelare o della sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprietà (artt. 124-125 e 126 del Codice di proprietà industriale, D.Lgs. 30/2005).</p> <p>Contestualmente vengono abrogati i commi 3-<i>bis</i> e 3-<i>ter</i> dell'art. 15 del DL 39/2009 che consentono l'utilizzo a determinate condizioni dei simboli dei vigili del fuoco.</p> <p>L'individuazione concreta dei segni distintivi oggetto delle disposizioni di cui sopra e delle specifiche modalità attuative sono demandate ad un regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, nel rispetto delle procedure per la concessione degli emblemi araldici da parte del Presidente del Consiglio recate dal DPCM 28 gennaio 2011.</p> <p>Le somme ricavate dalla concessione dei segni distintivi sono assegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno rispettivamente al programma "Contrasto al crimine" (missione "Ordine e sicurezza pubblica") e al programma "Prevenzione dal rischio e soccorso civile" (Missione "Soccorso civile).</p> <p>L'emendamento equipara, per quanto riguarda l'utilizzo dei propri simboli, la Polizia e i Vigili del fuoco alle Forze armate, compresi i Carabinieri: infatti, il comma 1 dell'art. 300 del Codice militare (D.Lgs. 66/2010) reca una norma analoga a quella prevista dalla disposizione in esame. Inoltre, il comma 23-<i>quies</i> prevede l'applicazione delle disposizioni recate dai commi 2 e 3 del citato art. 300 che puniscono con una multa da 1.000 a 5 mila euro chi, senza che gli sia stato consentito l'uso, fabbrica, vende e utilizza i segni distintivi di cui sopra, ad esclusione dei collezionisti ed amatori che operano per finalità personali e non lucrative.</p> <p>Si ricorda che una norma analoga a quella introdotta dall'emendamento esame è in vigore per il Corpo della Guardia di finanza (L 191/2009 – Legge finanziaria 2010, art. 2, co. 29).</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
17.498 0.17.498.5	Relatore Marchi	PD	26.11	<p>Aggiunge il comma 23-bis che prevede l'istituzione di un Fondo per il finanziamento delle esigenze urgenti e indifferibili con una dotazione di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2018.</p> <p>Il Fondo è annualmente ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto del Ministero dell'economia, tra le finalità e negli importi indicati nell'Allegato 3.</p> <p>Nello specifico, si tratta delle seguenti finalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> – interventi di carattere sociale, volti alla stipula di convenzioni con i comuni per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, per 100 milioni a decorrere dal 2015. Il subemendamento (0.17.498.5) precisa che le risorse in questione sono altresì destinate alla prosecuzione del finanziamento di progetti per servizi socialmente utili; – concorso delle Forze armate alle operazioni di sicurezza e controllo del territorio per la prevenzione alla criminalità organizzata e delitti ambientali nelle province della regione Campania, per 10 milioni per ciascun anno del triennio 2015-2017. <p><i>Conseguentemente</i>, alla Tabella A, al Ministero dell'economia e delle finanze: 2015: -100.000.000; 2016: -100.000.000; 2017: -100.000.000.</p> <p>Alla Tabella A, Ministero della difesa: 2015: -10.000.000; 2016: -10.000.000; 2017: -10.000.000.</p> <p><i>Si segnala che si tratta degli accantonamenti introdotti dall'emendamento 32.54 per le medesime finalità di cui all'Allegato 3.</i></p>
17.05 N.F. 0.17.05.2 0.17.05.1	Governo Mongiello Garavini	PD PD	21.11 pom.	<p>Aggiunge l'articolo 17-bis, che stanziava risorse finanziarie per la realizzazione del Piano straordinario per la promozione del <i>made in Italy</i> e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui all'art. 30 del D.L. n. 133/2014.</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>In particolare, il comma 1 autorizza la spesa di 130 milioni di euro per l'anno 2015, di 50 milioni per il 2016 e di 40 milioni per il 2017 per la realizzazione delle azioni relative al predetto Piano straordinario. Tali risorse sono stanziare nell'ambito dello stato di previsione del MISE, per essere assegnate all'agenzia ICE per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese.</p> <p>A valere su tali risorse sono riservati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 al MISE, per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del <i>made in Italy</i>. (subemendamento 0.17.05.1); ▪ 2,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2015, 2016 e 2017 all'associazione delle Camere di Commercio italiane all'estero, per la realizzazione delle azioni per il contrasto al fenomeno del cd. <i>Italian sounding</i> (lettera f) del comma 2, articolo 30, D.L. 133/2014) e del falso <i>made in Italy</i> in ambito alimentare, nonché per incrementare la conoscenza delle produzioni italiane all'estero (subemendamento 0.17.05.2). <p>Per la realizzazione delle azioni del predetto Piano relative alla valorizzazione e alla promozione delle produzioni agricole e agroalimentari italiane (si tratta delle iniziative di cui lettere c),d),e) ed f) del citato articolo 30) si prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del Fondo per le politiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela, in Italia e all'estero delle imprese e dei prodotti agricoli e agroalimentari, con una dotazione di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.</p> <p>Il comma 2 dispone che alla parziale copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede utilizzando le risorse iscritte sui Fondi istituiti in esito all'attività di accertamento straordinario volta all'eliminazione di residui passivi dal bilancio dello Stato, operata ai sensi dell'articolo 49 del D.L. n. 66/2014. In particolare, si provvede:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ quanto a 40 milioni per l'anno 2015, a 50 milioni per il 2016 e a 40 milioni per il 2017 attraverso l'utilizzo del Fondo di conto capitale istituito nello stato di previsione del MISE con quota parte delle somme derivanti dalla eliminazione dei residui propri e dalla cancellazione dei residui passivi perenti, ai sensi del richiamato art. 49, comma 2, lett. a) e b);

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ quanto a 82 milioni di euro per il 2015, mediante l'utilizzo dei Fondi istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze con quota parte delle somme derivanti dalla eliminazione dei residui propri, dalla cancellazione dei residui passivi perenti nonché relativi ai trasferimenti e/o compartecipazioni statutarie alle regioni, ai sensi del predetto art. 49, comma 2, lett. a) e b) e d) del D.L. n. 66/2014; ▪ quanto a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 mediante l'utilizzo del Fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi del citato articolo 49, comma 2, lett. a) e b). <p><i>Conseguentemente</i> Alla Tabella B, Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni: 2015: - 8.000.000.</p>
17.08	Relatore		21.11 pom.	<p>Aggiunge l'articolo 17-bis, il quale autorizza il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali e prestazioni con soggetti sia pubblici, che privati. La piena operatività di tale disposizione è rimessa ad un decreto interministeriale (Interno ed Economia e finanze), che stabilisca la disciplina delle condizioni e delle modalità per la stipula degli atti, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale.</p> <p>La possibilità di permuta è funzionale a contenere le spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative a mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione al Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.</p> <p>La disposizione fa salvo quanto stabilito dall'art. 6-bis del D.L. 93/2013, in base al quale gli accordi territoriali di sicurezza integrata per lo sviluppo possono prevedere la contribuzione di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, finalizzata al sostegno delle attività di promozione della sicurezza dei cittadini, del controllo del territorio e del soccorso pubblico. Nell'ambito di tali accordi è consentito il ricorso alla</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>permuta di materiali e prestazioni e, in caso di accordi tra soggetti pubblici, la permuta può prevedere anche la cessione diretta di beni e proprietà pubblica in cambio di prestazioni o finanziamenti volti alla ristrutturazione di altri beni proprietà pubblica destinati a presidi di polizia.</p> <p>Si ricorda che analoga possibilità di ricorrere alla permuta di materiali e prestazioni è prevista, già con la legge finanziaria 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, co. 568) ed oggi, con Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (D.P.R. n. 90/2010, artt. da 569 a 574), che agli articoli da 569 a 574 per l'Amministrazione della difesa.</p>

Articolo 18 – Superamento della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 430, della legge 27 dicembre 2013, n. 147

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
1.4	Governo		18.11 ant.	<p><i>Modifica il comma 1, riducendo di 728 milioni a decorrere dal 2016 gli importi derivanti dall'eventuale operare della clausola di salvaguardia sulla <i>spending review</i>, introdotta dalla legge di stabilità 2014 e già diminuiti dall'articolo 18 in esame. Tali importi - stabiliti nel disegno di legge di stabilità 2015 in 4.000 milioni per il 2016 ed in 7.000 milioni a decorrere dal 2017 - vengono ora rideterminati, rispettivamente, in 3.272 e 6.272 milioni.</i></p> <p><i>Tale riduzione, si sottolinea, è da porre in relazione alle modifiche apportate, dal medesimo emendamento, all'articolo 44, in tema di <i>reverse charge</i> e relativa clausola di salvaguardia, che determinano effetti di maggiore entrata stimati nella relazione tecnica in circa 728 milioni annui, da destinare al miglioramento dei saldi di finanza pubblica nel 2015, richiesto dalla Commissione europea il 22 ottobre scorso nell'ambito del procedimento di valutazione dei documenti programmatici di bilancio per il 2015 (cfr. la scheda relativa all'art. 1).</i></p>

Articolo 19 – Imprese

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
19.113 N.F.	Mognato	PD	20.11 pom.	<i>Modifica il comma 4</i> precisando che le risorse stanziare dal comma 83 della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013), per le quali i commi da 4 a 7 dell'articolo 19 indicano i criteri di ripartizione, sono destinate anche all'ammodernamento della flotta destinata al trasporto pubblico lagunare e quindi anche all'acquisto di natanti e ferry-boat .
19.54	Iannuzzi	M5S	20.11 pom.	<i>Modifica la lettera b) del comma 5</i> , inserendo tra i criteri per la ripartizione tra le regioni delle risorse autorizzate per il rinnovo dei mezzi del trasporto pubblico locale anche la classe di inquinamento .
19.24 19.61	Bruno Bossio Spessotto	PD M5S	20.11 pom.	<i>Modifica il comma 10</i> , prevedendo che la relazione di RFI Spa sullo stato di avanzamento lavori dei programmi di investimento della strategia di sviluppo della rete ferroviaria previsti dal contratto di programma – parte investimenti tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI sia trasmessa anche alle competenti commissioni parlamentari , oltre che, come previsto dalla disposizione, al CIPE.
17.41 N.F.	Benamati	PD	20.11 pom.	Aggiunge il comma 11-bis , al fine di rifinanziare la c.d. “ Nuova legge Sabatini ” che prevede finanziamenti agevolati per gli investimenti in macchinari , impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo. Alla copertura degli oneri derivanti dalla concessione dei contributi statali alle imprese che accedono ai predetti finanziamenti si provvede mediante la modifica <i>dell'articolo 17, comma 21</i> , con la riduzione di quota parte dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica (di cui al comma 21 dell'art. 17, anch'esso oggetto di modifica), e in particolare 12 milioni per il 2015, 31,6 milioni per il 2016, 46,6 milioni per il 2017 e per il 2018; 39,1 milioni per il 2019, 31,3 milioni per 2020 e 9,9 per il 2021. In particolare, per quanto riguarda i contributi statali per i finanziamenti della nuova Sabatini, si ricorda che il D.L. n. 69/2013, articolo 2, ha autorizzato la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 21 milioni di euro per l'anno 2015, di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, di 17 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6 milioni di euro per l'anno 2021.

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>Tuttavia, nel bilancio a legislazione vigente la consistenza del capitolo di riferimento (cap. 7489) riporta cifre inferiori di quelle autorizzate, a causa dell'applicazione di alcune disposizioni in materia di <i>spending review</i> (D.L. 4/2014; D.L. 90/2014; legge di stabilità 147/2013, commi 427, 428) che hanno imposto alle pubbliche amministrazioni di effettuare accantonamenti indisponibili.</p> <p>Si incrementa inoltre da 2,5 a 5 miliardi di euro l'importo massimo del plafond costituito presso Cassa Depositi e prestiti, utilizzato dalla medesima Cassa per fornire, fino al 31 dicembre 2016, provvista alle banche per la concessione dei finanziamenti alle imprese che intendono effettuare investimenti per rinnovare i propri macchinari.</p>
19.1 N.F. 19.90 N.F.	Andrea Romano Causin	PD SCpl	26.11	<p>Aggiunge il comma 2-bis, che interviene in materia di definizione dei diritti aeroportuali.</p> <p>In particolare si prevede (modifica dell'articolo 76 del DL 1/2012) che i modelli tariffari per la definizione dei diritti aeroportuali adottati dall'Autorità dei trasporti non debbano più tenere conto dei criteri individuati dall'articolo 11-<i>nonies</i> del DL 203/2005 (tasso di inflazione programmato, obiettivo di recupero della produttività, remunerazione del capitale investito, ammortamenti dei nuovi investimenti). Si specifica inoltre che rimane ferma l'approvazione con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia dei contratti di programma tra ENAC e gestori aeroportuali.</p> <p><i>Sembra quindi desumersi che i contratti di programma continueranno a disciplinare gli aspetti relativi al recupero della produttività, alla remunerazione del capitale investito e agli ammortamenti dei nuovi investimenti richiamati dal citato articolo 11-<i>nonies</i>, mentre i diritti aeroportuali saranno scelti dai singoli gestori sulla base dei modelli tariffari dell'Autorità che dovranno tenere conto degli altri principi richiamati dall'articolo 76 (correlazione ai costi, trasparenza, consultazione degli utenti aeroportuali). Dubbi interpretativi si potrebbero tuttavia porre in ordine alla procedura da seguire per determinare la variazione annua massima dei diritti aeroportuali attualmente consentita dall'articolo 11-<i>nonies</i> con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base dei richiamati parametri in ordine alla produttività e agli investimenti definiti nel contratto di programma.</i></p> <p><i>Si segnala infine che i modelli tariffari per la determinazione dei diritti aeroportuali sono stati adottati dall'Autorità dei trasporti, sulla base della disciplina attualmente vigente, lo scorso 22 settembre.</i></p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
19.27 N.F.	Cariello	M5S	26.11	Aggiunge il comma 11-bis , col quale si dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, previo accordo con l'ABI e le associazioni di categoria (rappresentanti di imprese e consumatori) concordino sulle misure necessarie a sospendere il pagamento della quota capitale dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e per le micro, piccole e medie imprese , relativamente alle rate da pagare per gli anni 2015-2017 . Tali misure sono adottate entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
19.135	Governo		26.11	Aggiunge i commi da 11-bis a 11-sexies che modificano le definizioni di vettore e di committente nel settore dell'autotrasporto , recate dal decreto legislativo n. 286/2005, introducono e disciplinano la figura del sub-vettore, circoscrivendo la pratica della sub-vezione e ridefiniscono le caratteristiche generali e le condizioni del contratto di trasporto merci previste dall'art. 83- <i>bis</i> del D.L. n. 112 del 2008. In particolare, il comma 11-bis , modificando alcuni articoli del D.Lgs. n. 286/2005, prevede che si consideri vettore anche l'impresa iscritta nell'Albo che esercita l'autotrasporto per conto terzi associata ad una cooperativa o aderente ad un consorzio o parte di una rete di imprese, nel caso esegua prestazioni ad essa affidate dal raggruppamento cui aderisce. Si considera poi committente non solo colui che stipula (o nel cui nome viene stipulato) il contratto, ma anche l'impresa, iscritta all'Albo, che esercita l'autotrasporto, che stipula contratti scritti e svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari all'affidamento del trasporto. Si considera infine sub-vettore l'impresa di autotrasporto iscritta all'Albo, che esercita l'autotrasporto, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire autotrasporto internazionale o cabotaggio stradale in territorio italiano che svolge servizio di trasporto su incarico di un altro vettore, nel rispetto del Regolamento CE n. 1072/2009, che fissa le norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada. Lo stesso comma 11- <i>bis</i> introduce poi la disciplina della sub-vezione, aggiungendo al D.Lgs. n. 286/2005 un nuovo articolo 6- <i>bis</i> , in modo da circoscrivere tale pratica mediante la richiesta di consenso al committente (in mancanza di ciò il contratto si può risolvere per inadempimento) e attraverso il divieto del sub-vettore di effettuare a sua volta l'affidamento del servizio ad un altro soggetto (a pena di nullità del contratto). Si prevede poi che il vettore

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>assuma gli oneri e le responsabilità della regolarità del sub-vettore, rispondendone direttamente in base alla norma (art. 83-<i>bis</i>, comma 4-<i>ter</i> DL 112/2008) che prevede che qualora dalla fattura risulti indicato un corrispettivo di importo inferiore a quanto previsto nel contratto di trasporto scritto, l'azione del vettore nei confronti del mittente per il pagamento della differenza si prescriva entro il termine di un anno. Si consente altresì alle imprese che effettuino trasporto di collettame (merci varie di più proprietari, ciascuna di peso inferiore a 50 quintali, che viaggiano insieme) di avvalersi anche di sub-vettori dopo ogni rottura di carico (scarico merci dal veicolo per la loro suddivisione ed il successivo carico su altri mezzi).Viene infine soppressa la scheda di trasporto.</p> <p>Il comma 11-<i>ter</i> riscrive completamente l'art. 83-<i>bis</i> del D.L. n. 112/2008, in materia di contratto di autotrasporto merci, superando l'attuale sistema dei contratti basati sui "costi minimi", a favore di una nuova disciplina basata sul principio della libera contrattazione dei prezzi.</p> <p><i>Si ricorda che l'attuale normativa italiana che prevede che il prezzo del trasporto di merci su strada non possa essere inferiore ai costi minimi d'esercizio, determinati mediante accordi di settore conclusi tra le associazioni di vettori e le associazioni di committenti di servizi di trasporto, è stata recentemente giudicata non conforme ai Trattati UE, in quanto restrittiva della concorrenza, dalla Sentenza della Corte di Giustizia UE del 4/9/2014.</i></p> <p>Le modifiche introdotte dal nuovo comma 11-<i>ter</i> sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - si sopprimono i primi tre commi dell'art. 83-<i>bis</i> che prevedono che l'Osservatorio sulle attività di autotrasporto determini mensilmente il costo medio del carburante per chilometro di percorrenza, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli e la percentuale dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi rappresentata dai costi del carburante; - si sopprimono tutte le norme (commi da 4 a 11), volte a disciplinare i meccanismi di adeguamento dei corrispettivi dovuti dal mittente per i costi del carburante sostenuti dal vettore, sostituendoli con una nuova disciplina (nuovi commi da 4 a 4-<i>quinqüies</i> e comma 5) basata sul principio generale (comma 4) che nel contratto di trasporto i prezzi e le condizioni sono rimesse all'autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale;

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>- si prevede (commi <i>4-bis</i> e <i>4-quater</i>) che il committente sia tenuto a verificare la regolarità del vettore in relazione ai trattamenti retributivi, ai contributi previdenziali ed assicurativi per i dipendenti, tramite accesso all'apposito portale internet che dovrà essere attivato dal Comitato Centrale dell'Albo Nazionale degli autotrasportatori (entro sei mesi) con apposita delibera. Fino all'adozione di tale delibera il committente è tenuto ad acquisire il documento, previsto dal nuovo comma <i>4-sexies</i>, consistente in un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che l'azienda è in regola con i versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali.</p> <p>In mancanza di tale verifica da parte del committente i nuovi commi <i>4-ter</i> e comma <i>4-quinquies</i> prevedono rispettivamente: a) che il committente sia obbligato in solido con il vettore, nonché con i sub-vettori, entro il limite di un anno, per i trattamenti retributivi, previdenziali ed assicurativi relativi alle prestazioni ricevute con il contratto, con l'esclusione delle sanzioni amministrative, e con possibilità di esercitare l'azione di regresso; b) che in caso di contratto non scritto il committente si assuma anche gli oneri relativi all'inadempimento degli obblighi fiscali e delle violazioni del codice della strada relative al contratto di trasporto stipulato.</p> <p>Il nuovo comma 5 dell'art. 83-<i>bis</i> prevede l'adeguamento del corrispettivo del contratto di trasporto, corrispondente a variazioni superiori al 2% del valore considerato nel contratto del costo del gasolio per il vettore, nel caso di contratto con prestazioni da effettuare in un arco eccedente i trenta giorni.</p> <p>Il nuovo comma 14 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria del 10% della fattura, con un minimo di mille euro, per le violazioni dei commi 13 e 13-<i>bis</i> (mancato rispetto del termine di pagamento del corrispettivo) Viene quindi soppresso il comma 16 dell'art. 83-<i>bis</i>.</p> <p>Il comma 11-<i>quater</i> prevede che non possa essere avviata l'azione davanti al giudice civile se non è stato previamente esperito il procedimento di negoziazione assistita recentemente disciplinato dal D.L. n. 132/2014, ovvero svolto il tentativo di mediazione presso le Associazioni di categoria cui aderiscono le imprese.</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>Il comma 11-quinquies prevede che il Ministero delle infrastrutture e trasporti pubblici ed aggiorni sul proprio sito internet i valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto terzi.</p> <p>Il comma 11-sexies consente alle nuove imprese che, a decorrere dalla data in vigore della legge, presentino domanda di autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada, di dimostrare il requisito dell'idoneità finanziaria anche sotto forma di assicurazione di responsabilità professionale limitatamente ai primi due anni di esercizio della professione; a decorrere dal terzo anno è richiesta l'attestazione di un Revisore contabile iscritto al Registro o la fidejussione bancaria o assicurativa. Le polizze di assicurazione di responsabilità professionale già presentate alle amministrazioni competenti sono valide fino alla loro scadenza, escludendosi il rinnovo tacito o espresso.</p>

Articolo 20 – Razionalizzazione di enti

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
20.23	Relatore		18.11 ant.	<p><i>Modifica l'Allegato 6 di cui al comma 1 eliminando la riduzione di trasferimenti</i> disposta con riferimento alla voce "Assegni agli istituti italiani di cultura all'estero".</p> <p><i>Conseguentemente:</i> Alla Tabella A, Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti modificazioni: 2015: -400.000; 2016: -400.000; 2017: -400.000.</p>
20.17 N.F.	Terzoni	M5S	18.11 ant.	<p><i>Modifica l'Allegato 6 di cui al comma 1 eliminando la riduzione di trasferimenti</i> disposta con riferimento alla voce "Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA".</p> <p><i>Conseguentemente:</i> Alla Tabella A, Ministero dell'ambiente, apportare le seguenti modificazioni: 2015: -600.000; 2016: -600.000; 2017: -600.000.</p>
20.04	Di Gioia	Misto	18.11 ant.	<p>Aggiunge l'articolo 20-bis recante "<i>Estensione delle funzioni della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale alla gestione separata di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 269 del 2003</i>".</p> <p>L'articolo amplia l'ambito della vigilanza esercitata dalla Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale alle operazioni di finanziamento svolte nell'ambito della gestione separata dalla Cassa depositi e prestiti relative al sostegno del settore pubblico, con riferimento all'intero settore previdenziale ed assistenziale.</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>Si ricorda che tale Commissione esercita il controllo sull'attività degli enti gestori, ed in particolare sull'efficienza del servizio, sull'equilibrio delle gestioni e sull'utilizzo dei fondi disponibili anche con finalità di finanziamento e sostegno del settore pubblico e con riferimento all'intero settore previdenziale ed assistenziale.</p> <p>La gestione separata riguarda ogni operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della CDP, effettuata nei confronti di soggetti pubblici, o dai medesimi promossa, nonché nei confronti di soggetti privati in settori di interesse generale specificamente individuati sulla base delle linee di indirizzo stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto della sostenibilità economico-finanziaria di ciascuna operazione.</p> <p>L'operatività di CDP attraverso la gestione separata già soggiace pertanto alle linee di indirizzo ministeriali, nonché alla attività di vigilanza parlamentare dell'apposita Commissione sulla CDP. La norma, in sostanza, aggiunge a tale controllo quello della Commissione enti gestori con esclusivo riferimento agli investimenti riguardanti il settore previdenziale.</p>

Articolo 21 – Pubblico impiego

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
21.2 21.82 21.110 21.148 21.199	I Commissione Molteni Lombardi Palese Dambruoso	LNA M5S FI SCpl	20.11 pom.	Sopprime il comma 14 , che autorizza, dal 1° gennaio 2015, l'impiego di personale in turni di servizio diversi da quelli ordinari per esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione e contrasto della criminalità, con una semplice informazione alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo nazionale quadro, indipendentemente dalla durata del medesimo impiego, anche in deroga agli orari previsti dagli accordi in vigore.
21.1 21.53	I Commissione Lauricella	PD	26.11	Aggiunge il comma 11-bis , volto ad autorizzare lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi banditi nel 2012 e indetti nel 2013 per l'assunzione di personale delle forze di polizia prevista dall'articolo 3, comma 3-bis del decreto-legge n. 90 del 2014.
21.64 N.F	Capodicasa	PD	26.11	Aggiunge il comma 14-bis , volto a prorogare per il 2015 i rapporti di lavoro a tempo determinato nelle regioni a statuto speciale previsti dall'articolo 4, comma 9-bis del decreto-legge n. 101 del 2013.
21.274	Relatore		26.11	Aggiunge il comma 14-bis , volto ad autorizzare lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi già banditi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per il 2015

Articolo 22 – Valorizzazione del patrimonio immobiliare

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
22.4 N.F.	Malpezzi	PD	18.11 pom.	<i>Modifica il comma 2</i> integrando la procedura relativa all'adozione dei piani di razionalizzazione degli spazi negli immobili pubblici. In particolare all'Agenzia del demanio è affidato un ruolo di indirizzo e di impulso dell'attività di razionalizzazione delle amministrazioni dello Stato, anche mediante la diretta elaborazione di piani di razionalizzazione . E' prevista, inoltre, una clausola di invarianza finanziaria. Sono presenti, infine, modifiche di carattere formale.
22.3 N.F.	Malpezzi	PD	18.11 pom.	<p>Aggiunge il comma 3 con il quale sono inserite alcune modifiche all'articolo 12 del D.L. n. 98 del 2011, in tema di manutenzione degli immobili pubblici. In particolare, per quanto riguarda gli immobili statali e demaniali, è attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la competenza sugli interventi di manutenzione aventi il carattere della somma urgenza per l'esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.</p> <p>In secondo luogo è ripristinata la gestione accentrata da parte dell'Agenzia del demanio sugli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle sedi della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tali corpi sono autorizzati, previa comunicazione all'Agenzia del demanio, all'esecuzione degli interventi specifici presso le sedi dei propri reparti per far fronte a imprevedibili e indifferibili esigenze di pronta operatività e a una maggiore mobilità del personale.</p> <p>Tra le finalità del piano triennale generale degli interventi manutentivi predisposto dall'Agenzia del demanio è inserita la "riqualificazione energetica degli edifici".</p> <p>Per gli interventi di manutenzione stabiliti dall'Agenzia del demanio nell'ambito del piano triennale generale non si applica il limite di spesa annua del 2 per cento del valore dell'immobile utilizzato, previsto da disposizioni vigenti.</p> <p>L'esecuzione degli interventi manutentivi da parte di operatori specializzati nel settore (individuati mediante procedure ad evidenza pubblica) è curata, previa sottoscrizione di apposita convenzione quadro, esclusivamente dalle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e non più, in alternativa, direttamente dalle strutture dell'Agenzia del demanio.</p> <p>Si prevede, infine, che le amministrazioni pubbliche dotate di autonomia finanziaria contribuiscano al finanziamento degli interventi di manutenzione che riguardano i loro immobili.</p>

Articolo 23 – Valorizzazione del patrimonio mobiliare

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
23.19 23.13 23.1	D'Alia Tancredi Melilli	PI NCD PD	19.11 pom.	<p>Aggiunge i commi 3-bis e 3-ter con i quali, rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ è aumentata dal 5 al 50 per cento la percentuale massima dei fondi, provenienti da raccolta effettuata da Poste Italiane Spa per attività di bancoposta, che può essere investita in titoli, diversi da quelli governativi dell'area euro, assistiti dalla garanzia dello Stato (comma 3-<i>bis</i> che modifica il comma 1097 dell'articolo unico della legge finanziaria 2007, legge n. 296/2006); ▪ sono riaperti i termini (decorsi al 31 marzo 1994) per la stipula di appositi accordi o convenzioni (in luogo di sole convenzioni) tra Poste Italiane e il Ministero dell'Economia, per disciplinare le operazioni afferenti lo svolgimento del servizio di tesoreria, il regime dei flussi (riscossioni e pagamenti di Stato e settore pubblico allargato, conti correnti postali e raccolta del risparmio postale) e fissare le relative remunerazioni. L'emendamento inoltre precisa che le remunerazioni saranno rapportate a una contabilità analitica per centro di costo (ovvero sulla base di appositi parametri rappresentativi di tali costi) solo per le attività diverse dalla raccolta del risparmio postale. Per tale ultima attività, rimane fermo il vigente criterio dell'ammontare della raccolta. Si chiarisce infine che dette remunerazioni potranno essere riviste non più solo su base annuale (come invece attualmente previsto), e che tale revisione potrà avvenire mediante appositi accordi aggiuntivi, che prevedano anche misure idonee a garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta (comma 3-<i>ter</i> che modifica l'articolo 2 decreto-legge n. 487/1993).

Articolo 25 – Riduzione delle spese e interventi correttivi degli organi di rilevanza costituzionale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
27.30	Relatore		19.11 pom.	<p><i>Modifica l'articolo 25, comma 4, al fine di umentare da 10 a 13 milioni i risparmi che la Presidenza del Consiglio dei Ministri deve assicurare, a decorrere dal 2015, in termini di riduzione delle spese del proprio bilancio.</i></p> <p>L'aumento è posto a copertura degli oneri derivanti dalla <i>modifica</i> apportata dall'emendamento medesimo all'<i>articolo 27, comma 4</i>, che elimina il risparmio di 3 milioni di euro connessi al trasferimento delle attività svolte dal Ministero degli Affari esteri relative alla diffusione di notizie italiane mediante testate giornalistiche italiane e straniere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.</p>

Articolo 26 – Riduzione delle spese e interventi correttivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
26.101 0.26.101.4	Relatore Governo		26.11	<p>Sostituisce il comma 10, che interviene sugli istituti di patronato e assistenza sociale, riducendo a 75 milioni di euro (dai 150 milioni previsti dal disegno di legge) il taglio delle risorse destinate per il 2015 al finanziamento degli istituti.</p> <p>A fronte di ciò, si introducono, con il comma 10-bis, una serie di modifiche alla normativa (legge n.152/2001, che disciplina i criteri di costituzione e l'ambito di attività degli istituti), prevedendo, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nuovi criteri di rappresentatività minimi ai fini della costituzione, basati sulla popolosità delle province in cui gli istituti operano (pari ad almeno il 60% della popolazione nazionale); - un ampliamento dell'ambito delle attività esercitabili, con possibilità di svolgere prestazioni remunerate a tariffa in favore di pubbliche amministrazioni e datori di lavoro privati. - l'obbligo di adottare uno schema di bilancio analitico di competenza (redatto secondo modalità definite dal Ministero del lavoro); - una nuova ipotesi di commissariamento degli istituti in caso di insufficiente realizzazione di attività oggetto di finanziamento statale. <p>Il comma 10-ter introduce una proroga al 30 giugno 2015 del termine entro il quale gli istituti devono adeguare la propria struttura organizzativa alla riforma operata con l'articolo 1, commi 9-15, della legge n.228/2012.</p> <p>Il subemendamento introduce, inoltre il comma 10-quater, il quale prevede che a seguito della riforma dei patronati sono rimodulate, anche con riferimento ad ulteriori attività che gli stessi possono svolgere, le modalità di sostegno, al fine di definire – tra l'altro - aliquote contributive e meccanismi di anticipazione a valere sui contributi incassati dagli enti previdenziali.</p> <p><i>Conseguentemente, a copertura degli oneri derivanti dalle modifiche:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>modifica l'articolo 17, comma 21, riducendo di 25 milioni a decorrere dal 2015 il rifinanziamento ivi previsto del Fondo interventi strutturali di politica economica;</i>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>– alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, alla Legge n. 549/1995, art. 1, comma 43: Contributi ad enti ed organismi, apportare le seguenti variazioni:</p> <p>2015: -50.000.000; 2016: -50.000.000; 2017: -50.000.000.</p>
11.57 N.F. 11.60 (ex 26.48) N.F.	Ginato Rostellato	PD M5S	26.11	<p><i>Modifica il comma 11, augmentando da 200 a 238 milioni di euro per l'anno 2015 la riduzione del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello.</i></p> <p>La riduzione è volta alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1-bis introdotto nell'articolo 11 dall'emendamento medesimo, il quale dispone l'applicazione di determinati sgravi contributivi a favore dei datori di lavoro che abbiano effettuato assunzioni di lavoratori in mobilità licenziati da imprese con meno di 15 dipendenti.</p>
26.36	Causi	PD	26.11	<p>Sostituisce il comma 12, riguardante gli obblighi di comunicazione all'Anagrafe tributaria posti in capo agli operatori finanziari, sostituendo la finalità per le quali sono utilizzate le informazioni comunicate. In particolare, in luogo di elaborare con procedure centralizzate specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione, l'Agenzia utilizzerà tali informazioni per le analisi del rischio di evasione.</p> <p><i>In sede di <u>coordinamento formale</u> è stato espunto il riferimento all'art. 4 del D.Lgs. n. 109/1988, ora abrogato, ed è stato sostituito con il riferimento all'articolo 10 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, recante Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), che lo ha sostituito.</i></p>
26.87 U.N.F.	Di Gioia	Misto	26.11	<p>Aggiunge il comma 12-bis il quale prevede che con DPCM, da adottare entro il 31 marzo 2015, vengano individuate le iniziative di elevata utilità sociale valutabili nell'ambito dei piani triennali di investimento dell'INAIL da finanziare con l'impiego di quota parte delle somme detenute dall'istituto presso la tesoreria centrale dello Stato.</p>

Articolo 27 – Riduzione delle spese e interventi correttivi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
27.1	III Commissione		19.11 pom.	<i>Modifica l'Allegato 8 di cui al comma 1</i> - relativo alla riduzione dei contributi agli organismi internazionali - precisando che con riferimento all' organismo internazionale BRESCIE (Ufficio Regionale per la Scienza e la Cultura in Europa), la riduzione dei contributi ivi prevista non comporta il recesso dalla partecipazione italiana all'istituto, bensì, come per altri organismi indicati nell'Allegato, incide in senso riduttivo solo sull'ammontare dei contributi.
27.30	Relatore		19.11 pom.	<i>Modifica il comma 4</i> al fine di eliminare il risparmio di 3 milioni di euro che la disposizione prevedeva dovesse derivare dal trasferimento delle attività svolte dal Ministero degli Affari esteri relative alla diffusione di notizie italiane mediante testate giornalistiche italiane e straniere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. <i>Conseguentemente:</i> <i>modifica l'articolo 25, comma 4,</i> al fine di aumentare da 10 a 13 milioni i risparmi che la Presidenza del Consiglio dei ministri deve assicurare, a decorrere dal 2015 , in termini di riduzione delle spese del proprio bilancio.
27.26 N.F.	Quartapelle	PD	19.11 pom.	Aggiunge il comma 4-bis il quale aumenta da 60 a 65 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016 gli importi dei contributi destinati a favore delle azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dal Ministero degli affari esteri, posti a valere sul Fondo di rotazione per le politiche comunitarie. A tal fine viene novellato il comma 249 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013.
27.03	Governo		20.11 pom.	Aggiunge l'articolo 27-bis , recante " Rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero ". L'articolo riproduce esattamente il testo dell'art. 1 del D.L. 18 novembre 2014, n. 168, finalizzato all'ulteriore rinvio e al finanziamento delle elezioni dei COMITES (Comitati degli italiani all'estero) – si segnala che il D.L. 168/2014 è in vigore dal 18 novembre, e che il ddl di conversione è stato presentato alla Camera e assegnato alla Commissione Affari costituzionali.

Articolo 28 – Riduzioni delle spese e interventi correttivi del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
28.111 N.F.	Giancarlo Giordano	SEL	26.11	<p><i>Sostituisce il comma 6</i> disponendo che la soppressione delle disposizioni che prevedono la possibilità di collocare fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici per assegnazioni presso enti che operano nel campo delle tossicodipendenze, della formazione e della ricerca educativa e didattica, nonché associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi (art. 26, co. 8, secondo e terzo periodo, L. 448/1998) decorra dall'a.s. 2016/2017 (anziché dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità)</p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p><i>Modifica l'articolo 17, comma 21</i>, riducendo il rifinanziamento ivi previsto del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (Fondo ISPE) di 1,7 milioni di euro nel 2015 e di 43,4 milioni per il 2016.</p>
28.38	Ghizzoni	PD	21.11 pom.	<p><i>Modifica il comma 19</i> disponendo che, dal 1° gennaio 2015, l'incarico di Presidente delle Istituzioni dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM) è svolto a titolo gratuito (anziché a titolo "onorifico").</p>
28.63 N.F.	Palese	FI	26.11	<p>Aggiunge i commi 31, 32 e 33, che prevedono l'adozione di nuovi criteri per la composizione delle commissioni degli esami di maturità (art. 4 L. 425/1997), da applicare per gli esami che si svolgeranno nel 2015 (a.s. 2014-2015).</p> <p>A tal fine, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità deve intervenire un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Entro lo stesso termine si provvede, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a definire i compensi dei componenti della commissione. Le economie derivanti restano nella disponibilità del MIUR e sono utilizzate per l'attuazione degli interventi previsti nel Piano "La Buona Scuola".</p> <p>Dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina cessano di avere efficacia le disposizioni legislative attualmente vigenti che risulteranno incompatibili.</p> <p><i>Si segnala che nell'art. 3 del disegno di legge (richiamato nel comma 32), non si fa più riferimento - a seguito dell'approvazione dell'emendamento 3.6 - al Piano "La Buona Scuola". Inoltre, al comma 33, il riferimento corretto è all'articolo 4 della legge 10 dicembre 1997 n. 425 (ovvero, all'articolo 1 della legge 11 gennaio 2007, n. 1).</i></p>

Articolo 30 – Riduzione delle spese e interventi correttivi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
30.29 N.F.	Fautilli	PI	20.11 pom.	<p><i>Modifica il comma 3</i> al fine di limitare al solo anno 2015 la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al contributo quindicennale per il completamento delle opere infrastrutturali della Pedemontana di Formia, che il comma disponeva, invece, nell'importo di 3 milioni di euro a decorrere dal 2015, di fatto, azzerando l'autorizzazione di spesa.</p> <p><i>Conseguentemente:</i></p> <p>Alla Tabella B, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni: 2016: -3.000.000; 2017: -3.000.000.</p>

Articolo 31 – Riduzioni delle spese e interventi correttivi del Ministero della difesa

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
31.42	Governo		20.11 pom.	<p><i>Modifica il comma 16</i> al fine di consentire, con riferimento alla vendita di immobili di pregio di proprietà della Difesa, la procedura della vendita con il sistema dell'asta in blocco evitando, in tal modo, nel caso di aste deserte, l'emanazione di nuovi bandi d'asta (per vendita in blocco si intende quella avente per oggetto l'intero stabile o comprensorio abitativo e cioè la totalità delle unità immobiliari esistenti).</p> <p>L'emendamento riduce, inoltre, i termini attualmente previsti per taluni adempimenti inerenti al procedimento di vendita con il sistema dell'asta e, in particolare, i termini per l'eventuale visita degli alloggi in vendita con il sistema dell'asta da parte dei dipendenti del Ministero della difesa che ne facciano richiesta (riduzione da 60 a 30 giorni), l'accettazione del prezzo di vendita e conseguente trasmissione della caparra confirmatoria (riduzione da 30 a 15 giorni) e il rogito notarile (riduzione da 120 a 60 giorni).</p>
31.43	Governo		20.11 pom.	<p>Aggiunge il comma 20-bis che differisce dal 2014 al 2016 il termine previsto dall'articolo 2190 del Codice dell'ordinamento militare entro il quale le unità produttive e industriali gestite dall'Agenzia industrie difesa (AID) devono conseguire l'obiettivo dell'economica gestione, assicurando una riduzione delle spese per il personale con contratti a tempo determinato non inferiore al 60 per cento rispetto alla spesa sostenuta nel 2014.</p> <p>Inoltre, si dispone la proroga dal 2014 al 31 dicembre 2015 per un terzo dei contratti dell'Agenzia Industrie difesa.</p> <p>Infine, l'emendamento ridetermina in 12 unità gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Agenzia industrie difesa.</p>
31.44 N.F.	Governo		20.11 pom.	<p>Aggiunge il comma 20-bis che prevede l'integrale assegnazione alla società "Difesa Servizi SPA" delle risorse derivanti dalla gestione economica dei beni della Difesa e dai servizi resi a terzi, al fine dello svolgimento delle attività negoziali proprie della stessa società. Tali risorse sono da considerarsi aggiuntive rispetto a quelle iscritte nello stato di previsione del Ministero della Difesa.</p> <p>A tal fine è modificato l'articolo 535, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2010.</p>

Articolo 32 – Riduzione delle spese e interventi correttivi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
32.54	Governo		26.11	<p><i>Modifica il comma 1-</i> che dispone l'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la nuova denominazione di Agenzia unica per ricerca, la sperimentazione in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – aggiungendo la previsione che autorizza il Ministro dell'economia e finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.</p> <p>Aggiunge inoltre il comma 5-bis, volto a prevedere che una quota delle disponibilità in conto capitale a favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le attività di competenza del medesimo Ministero finanziate a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1 della legge n. 499/1999, può essere destinata a favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari (vedi di seguito, tabella E) .</p> <p>L'emendamento dispone altresì le seguenti modifiche alla Tabella A, volti ad incrementare gli accantonamenti relativi ai seguenti Ministeri:</p> <p>Ministero dell'Interno, apportare le seguenti modificazioni: 2015: + 100.000.000; 2016: + 100.000.000; 2017: + 100.000.000.</p> <p>Ministero della Difesa, apportare le seguenti modificazioni: 2015: +10.000.000; 2016: +10.000.000; 2017: +10.000.000.</p> <p>Tali accantonamenti sono destinati, rispettivamente, al finanziamento dei lavori socialmente utili del comune e della provincia di Napoli e del comune di Palermo (articolo 3, comma 1, del decreto-legge n.67/1997), nonché ai Prefetti della regione Campania per le azioni di sicurezza e contrasto della combustione illecita dei rifiuti (articolo 3, comma 2, del decreto-legge n.136 del 2013).</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p><i>Si osserva che gli aumenti dei suddetti accantonamenti di tabella A, relativi ai Ministeri dell'interno e della difesa, risultano di fatto azzerati ad opera dall'emendamento 17.498 del Relatore, il quale dispone la costituzione di un Fondo appositamente destinato al finanziamento di tali finalità.</i></p> <p>L'emendamento introduce altresì, nella Tabella E, i rifinanziamenti relativi alle seguenti autorizzazioni di spesa:</p> <p>a) Legge n. 499/1999, art. 4: attività di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: 2015: + 10.000.000; 2016: + 10.000.000; 2017: + 10.000.000.</p> <p>L'incremento è da ricondursi alla finalità di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari.</p> <p>b) Inserire la seguente voce: D.Lgs. n. 185/2000 - Assegnazioni all'ISMEA – Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – per il finanziamento delle misure agevolate per l'autoimprenditorialità e l'autoimpiego nel settore agricolo (cap. 7253): 2015: + 10.000.000; 2016: + 10.000.000; 2017: + 10.000.000.</p> <p>Come indicato nella relazione allegata all'emendamento, lo stanziamento è destinato all'imprenditoria giovanile e al ricambio generazionale in agricoltura per la concessione di mutui agevolati per gli investimenti, nell'ambito di quanto disposto dal titolo I, Capo III del D.Lgs. n. 185/2000.</p> <p><i>Si sottolinea che l'emendamento ha natura tecnica, in quanto volto a reintrodurre nel testo, mediante inserimento in sede tabellare, delle disposizioni di rifinanziamento che erano già previste nel disegno di legge presentato dal Governo, secondo una formulazione che è stata tuttavia oggetto di stralcio.</i></p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
32.55	Relatore		26.11	<p>Sostituisce il comma 4, che – nella sua formulazione vigente – a decorrere dal 1 gennaio 2015 aumenta dal 22% al 26,5% l'aliquota di accisa agevolata per l'utilizzo di gasolio ai fini dello svolgimento di lavori agricoli, orticoli, di allevamento, legati alle attività di silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica.</p> <p>L'emendamento - anziché procedere ad un aumento dell'accisa per tutti i soggetti - provvede a ridurre la quantità di gasolio da immettere a regime agevolato: la nuova formulazione del comma 4 pertanto dispone che i consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato sono ridotti - a decorre dal 1° gennaio 2015 – del 23 per cento, anziché del 15 per cento come previsto dalla normativa vigente.</p> <p><i>La misura di intervento sul gasolio agricolo introdotta con la sostituzione del comma 4 è prevista a parziale copertura delle diverse misure introdotte dall'emendamento in esame, di cui all'articolo 5 e alle Tabella A ed E (cfr. le schede relative all'articolo 5 e all'articolo 46).</i></p>
32.1	XIII Commissione		26.11	<p><i>Modifica i commi 1-3</i> prevedendo che la denominazione del nuovo istituto che nascerà dall'incorporazione dell'INEA nel CRA non sarà più quella di Agenzia unica per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria ma di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, conservando la natura di ente nazionale di ricerca e di sperimentazione. Viene poi previsto che il piano che il Commissario deve predisporre per il rilancio e la razionalizzazione dell'attività di ricerca abbia durata triennale e che la riduzione del 10 % abbia riguardo non tanto agli oneri amministrativi e alle spese per il personale ma in generale alle spese correnti. Infine viene richiesto che sulla direttiva di indirizzo triennale dell'attività sia richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.</p>

Articolo 33 – Ottimizzazione della gestione della tesoreria dello Stato

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
33.4 33.7 33.1 33.3	Galati Di Gioia Causi G.Galli	FI Misto PD PD	18.11 pom.	<p>Aggiunge il comma 3, con il quale si interviene sulla disciplina del regime fiscale applicabile ai fini delle imposte indirette ed indirette della Cassa depositi e prestiti e delle relative operazioni di raccolta, recentemente introdotto dal decreto-legge n. 91 del 2014, sopprimendo la disposizione che subordina l'attuazione della nuova disciplina all'autorizzazione della Commissione europea.</p> <p>La norma cui fa riferimento l'emendamento è l'articolo 22-quinquies del suddetto decreto-legge, il cui comma 1 stabilisce, per i titoli emessi nell'ambito della Gestione separata della Cassa, che gli interessi e gli altri proventi dei buoni fruttiferi postali e di altri titoli della raccolta postale siano assoggettati ad imposta sostitutiva nella misura applicabile ai titoli di Stato. Il medesimo comma stabilisce altresì che alla Cassa si applichino le disposizioni in materia di Ires e Irap, l'esenzione in materia imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale, l'imposta sostitutiva e le altre norme fiscali previste per le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e assimilate.</p> <p>L'attuazione della nuova disciplina viene subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, secondo quanto dispone il comma 2, che viene ora soppresso dall'emendamento in commento.</p> <p><i>Conseguentemente la rubrica dell'articolo è così modificata: "Ottimizzazione della gestione della tesoreria dello Stato nonché ulteriori disposizioni sulla raccolta di Cassa depositi e prestiti Spa".</i></p>

Articolo 34 – Assoggettamento delle camere di commercio alla tesoreria unica e proroga del termine finale per la sospensione della tesoreria unica “mista”

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
34.17	Governo		18.11 pom.	<p><i>Modifica il comma 2 posponendo di un mese – vale a dire dal 1° gennaio 2015, ora previsto della norma, al 1° febbraio 2015 - il termine entro il quale, a seguito dell'assoggettamento delle camere di commercio al sistema di tesoreria unica dello Stato disposto dall'articolo, i tesorieri o i cassieri delle camere medesime sono tenuti a versare le rispettive disponibilità liquide presso apposite contabilità speciali che saranno aperte presso la tesoreria statale. Lo slittamento del termine, volto a consentire agli enti interessati di assumere le necessarie misure organizzative, riduce di 1,4 milioni nel 2015 gli effetti di risparmio ascritti all'articolo.</i></p> <p><i>Conseguentemente:</i></p> <p>Alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni: 2015: -1.400.000.</p>

Articolo 35 – Concorso degli enti territoriali alla finanza pubblica

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
35.258	Governo		21.11 pom.	Aggiunge il comma 8-bis volto ad integrare le norme sul patto di stabilità della Regione siciliana per gli anni 2014-2017 , stabilite dall'articolo 42, commi 5-8 del decreto legge 133/2014 (legge di conversione 164/2014) in attuazione dell'accordo del 9 giugno 2014. Il comma 5 determina l'obiettivo del patto di stabilità della Regione, in termini di competenza eurocompatibile, per l'anno 2014 pari a 5.786 milioni di euro e per gli anni dal 2015 al 2017 pari a 5.665 milioni di euro. Tale norma sostituisce l'accordo previsto dalla normativa vigente per la definizione degli obiettivi del patto in relazione a ciascuno degli anni dal 2014 al 2017. Rimane ferma la possibilità di rideterminare gli obiettivi in conseguenza degli ulteriori contributi alla finanza pubblica posti a carico delle autonomie speciali. In tale caso, aggiunge la norma in esame, il Ministero dell'economia e delle finanze comunica alla regione entro il 30 giugno di ciascun anno l'obiettivo rideterminato.
35.1 35.241 35.177	Marchi Fauttilli Palese	PD PI FI	21.11 pom.	Modifica il comma 16 al fine di sopprimere la previsione secondo la quale il concorso alla finanza pubblica richiesto ai comuni a decorrere dall'anno 2015 nell'ordine di 1.200 milioni di euro annui, debba essere realizzato esclusivamente attraverso una riduzione delle spese correnti .
35.24 N.F.	Pastorino	PD	26.11	Aggiunge il comma 16-bis , mediante il quale si introducono disposizioni in favore delle unioni e fusioni di comuni prevedendo che: a) ai comuni istituiti a seguito di fusioni che abbiano un rapporto della spesa personale sulla spesa corrente inferiore al 30 per cento non si applicano, nei primi 5 anni dalla fusione, i vincoli stabiliti dalla normativa vigente per l'assunzione mediante contratti a tempo determinato, fermo restando il limite della spesa complessiva per il personale sostenuta dai singoli enti nell'anno precedente la fusione, ed i vincoli generali sull'equilibrio dei bilanci; b) per i comuni che esercitano in forma associata le proprie funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010 – vale a dire mediante unione ovvero mediante convenzione – le spese di personale e le facoltà di assunzione sono considerate “in maniera cumulata” tra i comuni medesimi mediante “forme di compensazione” tra gli

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>stessi, nel rispetto dei vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e dell'invarianza della spesa complessiva;</p> <p>c) il contributo di 5 milioni stabilito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 120/2013 – che ha stabilito per l'anno 2013, una integrazione della quota spettante a ciascun comune del Fondo di solidarietà comunale per un importo complessivo di 125 milioni di euro, di cui 5 milioni destinati ai comuni ad incremento di un trasferimento già riconosciuto agli enti locali da una precedente disposizione (art.53, comma 10 L.388/2000) – deve intendersi attribuito alle unioni di comuni per l'esercizio associato delle funzioni.</p> <p><i>Si osserva che la disposizione di cui al punto 2 appare formulata in termini non del tutto chiari, soprattutto con riguardo alle competenze e procedure che dovrebbero presiedere all'applicazione della disposizione medesima ed, inoltre, non prevedendo un rinvio ad una disciplina di rango secondario, che potrebbe risultare necessaria in sede di attuazione.</i></p>
35.10 N.F. 35.176 N.F. 35.53 N.F.	Marchi Palese Busin	PD FI LNA	26.11	<p>Aggiunge il comma 16-bis che definisce il concorso dei comuni alla riduzione della spesa pubblica nella misura complessiva di 1.200 milioni a decorrere dall'anno 2015. La modifica è volta a ridurre, fermo restando l'obiettivo complessivo di contenimento della spesa, del 50 per cento la misura del concorso alla riduzione di spesa per l'anno 2015 dei comuni colpiti da determinati eventi sismici negli ultimi anni (Abruzzo 2009, Emilia 2012, Lucca e Massa Carrara 2013).</p>

Articolo 36 – Pareggio di bilancio delle regioni

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
36.27	Governo		21.11 pom.	<p>Aggiunge il comma 2-bis volto a sopprimere un adempimento posto a carico di quelle regioni a cui sono state assegnate anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti - secondo le norme stabilite dal D.L. 35/2013, al fine ottenere l'autorizzazione a sottoscrivere nuovi mutui; l'adempimento – osservanza del patto di stabilità e bilancio regionale in equilibrio strutturale, sottoposti ai tavoli di verifica – oltre che gravoso, non si ritiene più necessario alla luce della disciplina, introdotta dall'articolo 36 in esame, che impone alle regioni il conseguimento del pareggio di bilancio come nuova modalità di controllo della spesa pubblica e che si ritiene garantisca che il bilancio regionale sia 'in equilibrio strutturale'.</p> <p>Secondo quanto disposto dall'articolo 4 del citato D.L. 35/2013, abrogato dalla norma in esame, le regioni che abbiano sottoscritto i contratti per ottenere anticipazioni di somme per il pagamento dei debiti (sia in relazione a debiti propri che in relazione ai debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale), sono tenute oltre che all'osservanza del patto di stabilità come già previsto nella legislazione vigente, alla verifica che il bilancio regionale presenti una situazione di equilibrio strutturale. Queste condizioni sono necessarie per la sottoscrizione di mutui o prestiti a qualsiasi titolo e per qualsiasi finalità, come pure per prestare garanzie per la sottoscrizione di nuovi prestiti o mutui da parte di enti e società controllati o partecipati. La verifica delle suddette condizioni è affidata ai due Tavoli di verifica previsti dalla normativa sugli adempimenti per l'erogazione delle anticipazioni per il pagamento dei debiti delle regioni (art. 2 D.L. 35/2013) e per il pagamento dei debiti in ambito sanitario (art. 3 D.L. 35/2013) e deve essere recepita con deliberazione del Consiglio dei ministri.</p>
1.4	Governo		18.11 ant.	<p>Sopprime il punto 4) del comma 6, eliminando la disposizione che prevedeva l'esclusione dai saldi rilevanti ai fini del pareggio di bilancio delle regioni delle spese sostenute a valere sulle risorse del cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali, nel limite di 500 milioni di euro.</p> <p>Si ricorda che la soppressione della norma, che determina un miglioramento dell'indebitamento netto nel 2015 di pari importo, concorre alla riduzione complessiva dell'indebitamento di complessivi 4,5 miliardi di euro richiesto dalla Commissione europea il 22 ottobre scorso nell'ambito del procedimento di valutazione dei documenti programmatici di bilancio per il 2015 (cfr. la scheda relativa all'art. 1).</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>Per quanto concerne l'esclusione delle spese relative al cofinanziamento nazionale dai saldi rilevanti per il pareggio del bilancio delle regioni, si ricorda che resta fermo quanto già previsto, in materia, dall'articolo 16, comma 2, del disegno di legge, riformulato peraltro dall'emendamento in esame, che dispone una analoga esclusione dai saldi delle spese relative al cofinanziamento per un importo pari ai proventi derivanti dall'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze (prevista dal primo comma dell'articolo 16 medesimo), nel limite massimo di 700 milioni di euro.</p> <p>Pertanto, l'esclusione dai saldi delle spese effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari, originariamente prevista dal provvedimento in esame nell'importo complessivo di 1.200 milioni di euro (ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 16, comma 2 e dell'art. 36, comma 6, punto 4), viene ora mantenuta nel solo limite di 700 milioni di euro.</p> <p><i>In sede di <u>coordinamento formale</u>, la deroga recata dall'articolo 16, comma 2, è stata ricondotta nell'alveo della disciplina recata dall'articolo 36 del disegno di legge in esame, relativo al pareggio di bilancio delle regioni, nell'ambito del comma 7 di tale articolo il quale dispone espressamente la non applicazione delle disposizioni che individuano esclusioni di entrate e di spese dai saldi finanziari rilevanti ai fini del rispetto del pareggio di bilancio non previste dall'articolo 36 medesimo, salvo quanto disposto dall'articolo 16, comma 2.</i></p>

Articolo 37 – Riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno degli enti locali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
38.166	Governo		21.11 pom.	<p><i>Modifica il comma 1</i> al fine di rideterminare le percentuali da applicare alla spesa corrente media 2010-2012 per il calcolo dei saldi obiettivo rilevanti ai fini del patto di stabilità interno degli enti locali per gli anni 2015-2017.</p> <p>La variazione delle percentuali è funzionale a compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dalle disposizioni recate dal nuovo comma 3-bis dell'articolo 38, introdotto dall'emendamento medesimo, che ha stabilito una maggiore gradualità nella costituzione dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (<i>cf. la scheda relativa all'articolo 38</i>), il cui stanziamento di bilancio rileva, in termini di competenza, nel saldo finanziario valido ai fini del patto di stabilità interno degli enti locali.</p> <p>Sostituisce il comma 2 - che prevede la rilevanza nei saldi-obiettivo del patto degli stanziamenti del Fondo crediti di dubbia esigibilità - al fine di prevedere che per l'anno 2015 le percentuali da applicare per il computo dei saldi obiettivo degli enti locali possono essere modificate sulla base delle informazioni relative al valore degli accantonamenti effettuati sul fondo crediti di dubbia esigibilità per l'anno 2015, acquisite con specifico monitoraggio.</p> <p>A decorrere dal 2016, le percentuali sono rideterminate tenendo conto del valore degli accantonamenti effettuati sul Fondo crediti di dubbia esigibilità nell'anno precedente.</p>
37.87 N.F. 0.37.87.1	Governo Relatore		21.11 pom.	<p><i>Modifica il comma 1</i>, relativo alle modalità di calcolo dei saldi obiettivo del patto di stabilità interno per gli enti locali per gli anni 2015-2017, disponendo che i saldi obiettivo dei singoli enti possono essere rideterminati, entro la data del 31 gennaio 2015, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città, al fine di tener conto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ delle maggiori funzioni assegnate alle città metropolitane, dei maggiori oneri connessi agli eventi calamitosi, degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici; nonché ▪ degli interventi di messa in sicurezza del territorio, dei maggiori oneri connessi all'esercizio della funzione di ente capofila, di quelli relativi a sentenze passate in giudicato a seguito di procedure di esproprio o di contenziosi connessi a cedimenti strutturali (subemendamento 0.37.87.1).

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>La diversa distribuzione tra i singoli enti del contributo richiesto dal patto di stabilità interno è tuttavia effettuata fermo restando l'obiettivo complessivo del comparto, nel rispetto dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.</p> <p>La norma prevede, inoltre, che decorso il predetto termine senza che si sia proceduto alla rideterminazione, gli obiettivi finanziari di ciascun ente sono quelli individuati sulla base della ordinaria procedura, che prevede l'applicazione alla spesa corrente media degli anni 2010-2012 delle percentuali di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell'articolo 31 della legge n.183 del 2011.</p> <p>A tal fine, è novellato il comma 2 dell'articolo 31 della legge n. 183/2011 (stabilità per il 2012).</p>
37.88 0.37.88.1	Governo Marchetti	PD	21.11 pom.	<p>Aggiunge il comma 9-bis il quale reca le regole per l'assoggettamento al patto di stabilità interno dei comuni istituiti a seguito di fusione, a tal fine aggiungendo un ultimo periodo al comma 23 dell'articolo 31 della legge n. 183/2011, relativo alla disciplina applicabile agli enti di nuova istituzione.</p> <p>Per i comuni istituiti a seguito di fusione è prevista l'applicazione delle regole del patto dal quinto anno successivo a quello della loro istituzione. Ai fini della determinazione degli obiettivi programmatici, tali enti assumono, come base di riferimento, le risultanze dell'ultimo triennio disponibile.</p> <p>A seguito del subemendamento 0.37.88.1, tale disciplina si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dal 2011.</p> <p>Il subemendamento aggiunge inoltre il comma 9-ter che limita alle province le ulteriori disposizioni contenute nel citato comma 23 dell'art. 31 della legge n. 183/2011 - prima valide per tutti gli enti locali di nuova istituzione - che dispone l'assoggettamento alle regole del patto, per quelle istituite dal 2011, dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione.</p> <p>Ai fini della determinazione degli obiettivi programmatici, il comma 23 prevede che tali enti assumano, come base di riferimento, le risultanze dell'anno successivo alla istituzione medesima. Rientrano, inoltre, in tale disciplina le amministrazioni provinciali interessate nel 2009 dallo scorporo di province di nuova istituzione.</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
37.89	Governo		21.11 pom.	<p>Aggiunge il comma 9-bis il quale interviene sul sistema di premialità previsto in favore degli enti locali rispettosi del patto di stabilità interno, ai sensi del comma 122 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010, consistente in un alleggerimento degli obiettivi finanziari annuali programmati.</p> <p>Il comma è volto a modificare la procedura che consente la riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali rispettosi del Patto, in un importo complessivo commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione comminata nei confronti degli enti locali che non hanno rispettato l'obiettivo di patto, operata a valere sui trasferimenti erariali.</p> <p>In particolare, la modifica è finalizzata ad eliminare la previsione dell'emanazione del decreto annuale del Ministro dell'economia, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che autorizza la riduzione degli obiettivi programmatici degli enti ed introducendo, invece, in suo luogo la previsione di un decreto del Ministero dell'economia che, sentita la Conferenza medesima, definisca i criteri e le modalità per la riduzione degli obiettivi annuali degli enti.</p> <p>L'emendamento è volto, in tal modo, a semplificare la procedura suddetta per due profili, il primo che prevede un parere – e non più una intesa – da parte della Conferenza Stato-città, ed il secondo che dispone, secondo quanto desumibile dal testo e dalla relazione illustrativa dell'emendamento, un unico decreto (non più annuale, dunque) di contenuto generale sulla riduzione degli obiettivi, che, in quanto emanato dal Ministero, anziché dal Ministro, potrebbe avere anche natura dirigenziale, ovvero direttoriale o simile.</p> <p><i>Poiché peraltro la riduzione degli obiettivi deve essere necessariamente operata con cadenza annuale, non risulta chiaro – in base alla formulazione dell'emendamento - quale sia lo strumento mediante il quale la stessa verrà operata.</i></p>

Articolo 38 – Norme varie in materia di enti territoriali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
38.166	Governo		21.11 pom.	<p>Aggiunge il comma 3-bis volto a introdurre una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità che deve essere iscritto nel bilancio di previsione a partire dal 2015, in ottemperanza alle nuove disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al D.Lgs. n. 118/2011.</p> <p>In particolare, si prevede che nel 2015 (primo esercizio di applicazione della disciplina armonizzata), la quota dell'importo dell'accantonamento da stanziare in bilancio, invece del vigente 50%, sia pari almeno al 36% dell'importo dell'accantonamento come quantificato nell'apposito prospetto riguardante il Fondo crediti di dubbia esigibilità, allegato al bilancio di previsione; tale quota è incrementata al 55% per gli enti locali che hanno partecipato alla fase di sperimentazione dell'armonizzazione dei sistemi contabili.</p> <p>Nel 2016 lo stanziamento di bilancio riguardante il Fondo crediti di dubbia esigibilità dovrà essere pari, per tutti gli enti locali, almeno al 55% dell'accantonamento (in luogo del vigente 75%), nel 2017 pari almeno al 70%; nel 2018 pari almeno all'85%. A decorrere dal 2019 (anziché dal 2017 come previsto dalla normativa vigente), l'accantonamento al Fondo è effettuato per l'intero importo.</p> <p>A tal fine, è modificato il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2 relativo all'attuazione del "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", di cui al D.Lgs. n. 118/2011.</p> <p>La maggiore gradualità introdotta per la determinazione dell'accantonamento al Fondo di crediti di dubbia esigibilità da iscriverne nel bilancio di previsione degli enti locali comporta - secondo la Relazione tecnica allegata all'emendamento - effetti positivi sull'indebitamento netto stimati pari a complessivi 1.889 milioni di euro (1.750 milioni per i comuni e 139 milioni per le province).</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p><i>Conseguentemente:</i> <i>Modifica l'articolo 37, commi 1 e 2 al fine di rideterminare le percentuali da applicare alla spesa corrente media 2010-2012 per il calcolo dei saldi obiettivo</i> rilevanti ai fini del patto di stabilità interno degli enti locali per gli anni 2015-2017, in maniera tale da compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla maggiore gradualità nella costituzione dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità che comportano una riduzione dell'importo dell'accantonamento medesimo, il cui stanziamento nel bilancio di previsione degli enti locali, in termini di competenza, rileva nel saldo finanziario valido ai fini del patto medesimo (<i>cf. la scheda relativa all'articolo 37</i>).</p>
38.167	Governo		21.11 pom.	<p><i>Modifica i commi 6 e 7.</i> Al comma 6 è precisato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ che ai Comuni non sono dovuti canoni di locazione per i propri immobili adibiti a sede di uffici giudiziari; ▪ che il trasferimento al Ministero della giustizia della titolarità alle spese obbligatorie per gli uffici giudiziari (al 1° settembre 2015) non comporta il trasferimento anche dei rapporti contrattuali in corso (ad es., per elettricità, telefono, pulizie, ecc.); ▪ che rimangono in capo ai Comuni, sia le posizioni creditorie che quelle debitorie esistenti al momento del trasferimento; ▪ che il Ministero della giustizia subentra in detti rapporti contrattuali, fatta salva la facoltà di recesso; ▪ che, anche dopo il 1° settembre 2015, i locali demaniali destinati a uffici giudiziari possano conservare tale destinazione. <p>Una integrazione del comma 7 stabilisce, poi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'istituzione di un apposito capitolo nel bilancio del Ministero della giustizia su cui far affluire, al 1° settembre 2015, le risorse di bilancio che residuino a tale data sul cap. 1551; ▪ che per il 2015, le spese obbligatorie sostenute dai comuni sono rimborsate con decreto interministeriale giustizia-economia-interno in base ai consuntivi delle spese effettivamente sostenute dai comuni.

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
38.168	Governo		21.11 pom.	<p>Aggiunge il comma 14-bis volto ad introdurre alcune modifiche alla disciplina in tema di copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione accertato al 1° gennaio 2015 in conseguenza del riaccertamento straordinario dei residui, nell'ambito delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali di cui al D.Lgs. n. 118 del 2011.</p> <p>In particolare, il comma modifica l'articolo 3 del citato D.Lgs. n. 118, apportando le seguenti integrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ è modificato il comma 15, prevedendo l'emanazione di un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in luogo di un DPCM per la definizione delle modalità e dei tempi di copertura dell'eventuale maggiore disavanzo rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014; ▪ è rinviato ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno sentita la Conferenza Unificata, la definizione di tempi e modalità per l'acquisizione delle informazioni riguardanti il maggior disavanzo al 1° gennaio 2015 al fine dell'emanazione del decreto per la definizione delle modalità e dei tempi di copertura dell'eventuale maggiore disavanzo (comma 15). I tempi di copertura sono definiti sulla base della dimensione effettiva del maggiore disavanzo risultante dai rendiconti delle regioni e dai conti consuntivi secondo modalità differenziate in considerazione dell'entità del fenomeno e della dimensione demografica e di bilancio dei singoli enti. Gli enti che non dovessero trasmettere le informazioni riguardanti il maggiore disavanzo sono tenuti ad effettuare il ripiano in una tempistica più breve prevista dal decreto concernente la disciplina definitiva delle modalità e dei tempi del ripiano. ▪ è modificato il comma 16 (relativo al periodo transitorio nelle more dell'emanazione del decreto di cui al precedente comma 15) estendendo a 30 esercizi finanziari rispetto agli attuali 10 esercizi (ripiano per il 10 per cento annuo) il periodo temporale per ripianare l'eventuale disavanzo di amministrazione determinato dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<i>Modifica il comma 3 differendo dall'esercizio 2022 all'esercizio 2042 il termine per la copertura dell'eventuale disavanzo</i> relativamente agli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui nel 2012; per gli enti che hanno effettuato il riaccertamento dei residui il 1° gennaio 2014 tale termine è ora spostato all'anno 2043 (in luogo del 2023 previsto dal disegno di legge).
38.2	Marchi	PD	21.11. pom	Aggiunge il comma 14-bis , che proroga all'anno 2015 l'applicazione della disciplina concernente l' utilizzo dei proventi dei permessi di costruire e delle sanzioni previste dal T.U. in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), che è contenuta nell'articolo 2, comma 8, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008). Tale norma ha consentito di utilizzare, dal 2008 fino all'anno in corso, i predetti proventi per una quota non superiore al 50% per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale . L'articolo 2, comma 8, della legge n. 244 del 2007 ha disciplinato il regime di utilizzo dei proventi dal 2008 fino al 2012. Il comma 4-ter dell'articolo 10 del decreto-legge n. 35 del 2013, che ha modificato il citato comma 8 dell'articolo 2, ne ha poi disposto l'applicazione anche per gli anni 2013 e 2014. Da ultimo, il comma 1 dell'articolo 13 del D.L. 47/2014 ha prorogato all'anno 2015, limitatamente al Comune di Milano, l'applicazione della disciplina prevista dall'articolo 2, comma 8, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) per finalità collegate alla realizzazione del grande evento EXPO 2015.
38.169	Governo		21.11 pom.	Aggiunge il comma 14-bis , con il quale si consente agli enti locali che abbiano effettuato operazioni di rinegoziazione relative a passività relative all'emissione di strumenti obbligazionari (o ad altri titoli che prevedano il rimborso del capitale in un'unica soluzione), di rinegoziare ulteriormente i mutui relativi a tali operazioni, per una durata massima di trenta anni dal perfezionamento della nuova rinegoziazione; ciò al fine di una più agevole gestione del debito pregresso da parte degli enti interessati. <i>Conseguentemente:</i> Alla Tabella A , Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni: 2015: -4.000.000; 2016: -4.800.000; 2017: -4.800.000.

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
38.170	Governo		21.11 pom.	<p>Aggiunge il comma 14-bis volto ad aumentare i limiti massimi di indebitamento degli enti locali, rappresentati dall'incidenza del costo degli interessi sulle entrate correnti (attualmente fissati all'8 per cento), al fine di favorire la ripresa degli investimenti degli enti locali.</p> <p>In particolare, il comma incrementa, a decorrere dal 2015, dall'8 al 10 per cento la percentuale massima degli interessi passivi rapportata alle entrate correnti che gli stessi enti devono rispettare in caso di assunzione di nuovi mutui o di accesso ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato. A tal fine è novellato l'articolo 204 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL).</p> <p>Si sottolinea, comunque, che l'eventuale incremento delle spese di investimento degli enti locali interessati è comunque soggetto ai vincoli del patto di stabilità interno.</p>
38.171	Governo		21.11 pom.	<p>Aggiunge il comma 14-bis con il quale si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 125 milioni di euro per l'anno 2016 e 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020. Il fondo è finalizzato alla concessione di un contributo in conto interessi agli enti locali su operazioni di indebitamento attivate nel 2015, il cui ammortamento decorrerà dal 2016, secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministero dell'interno.</p> <p><i>Conseguentemente:</i></p> <p><i>Modifica l'articolo 17, comma 21</i>, riducendo di pari ammontare (125 milioni nel 2016 e 100 milioni annui dal 2017 al 2020) lo stanziamento ivi previsto per il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (Fondo ISPE).</p>
38.108	Marchi	PD	21.11 pom.	<p>Aggiunge il comma 14-bis con il quale si proroga di un anno – dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 – l'innalzamento da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria disposto dall'articolo 2, comma 3-<i>bis</i>, del decreto-legge n. 4/2014, al fine di agevolare il rispetto da parte degli enti medesimi dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali, di cui al decreto legislativo n. 192 del 2012.</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
38.110	Marchi	PD	21.11 pom.	<p>Inserisce il comma 14-bis, che consente agli enti locali che sperimentano l'applicazione delle nuove regole in materia di contabilità (di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) di sottoporre al rispettivo organo deliberante le proposte relative al bilancio di previsione 2015 ed i connessi documenti di programmazione, anche pluriennali, entro i termini di cui alla normativa ordinaria sull'ordinamento finanziario degli enti locali. Tale normativa è rinvenibile sostanzialmente nell'articolo 174 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), in cui si dispone che lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare entro il 15 novembre dell'anno. Termine che pertanto l'emendamento ora riferisce anche agli enti locali in sperimentazione. Quest'ultima, si rammenta, cessa al 31 dicembre 2014, atteso che, come disposto dall'articolo 78 del D.Lgs. n. 118 sopra citato, essa ha durata triennale, decorrente dal 2012.</p> <p>I termini suddetti dovrebbero valere dal 2015 per tutti gli enti locali, sia quelli che non hanno preso parte alla sperimentazione che quelli che vi hanno partecipato, e pertanto cessa a partire dal tale anno</p>
38.64 N.F.	Lenzi	PD	26.11	<p>Aggiunge il comma 14-bis che proroga fino al 31 dicembre 2015, in luogo del 31 dicembre 2014, il termine per il riconoscimento del compenso per prestazioni di lavoro straordinario rese per attività connesse allo stato di emergenza, per gli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, da parte dei Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del D.L. 74/2012 (ossia i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto).</p> <p>Al relativo onere si provvede nel limite delle risorse disponibili allo scopo finalizzate sulle contabilità dei suddetti Commissari delegati.</p> <p>Il comma 3 dell'articolo 6-sexies del D.L. 43/2013 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015) autorizza a riconoscere, con decorrenza 1° agosto 2012 e sino al 31 dicembre 2014 (termine ora prorogato al 31 dicembre 2015) alle unità lavorative - ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa, nei limiti di trenta ore mensili, alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale - il compenso per prestazioni di lavoro</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza delle regioni compenso per prestazioni di lavoro straordinario rese per attività connesse allo stato di emergenza. Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma si provvede attraverso il ricorso al Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, istituito dall'articolo 2, comma 1 del D.L. 74/2012.</p> <p>Il comma 6 dell'art. 2 del D.L. 74/2012 stabilisce che i presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnate, con decreto, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree colpite, destinate al finanziamento degli interventi previsti.</p> <p>Sulle contabilità speciali confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali effettuate alle stesse regioni ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulle contabilità speciali possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle province di Modena, Bologna, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo.</p> <p>Per gli anni 2012, 2013 e 2014, le risorse assegnate dal decreto di riparto del suddetto fondo presenti nelle predette contabilità speciali, nonché i relativi utilizzi, eventualmente trasferite agli enti locali di cui all'articolo 1, comma 1, che provvedono, ai sensi del comma 5-bis del medesimo articolo 1, per conto dei Presidenti delle Regioni in qualità di commissari delegati, agli interventi previsti, non rilevano ai fini del patto di stabilità interno degli enti locali beneficiari. I presidenti delle regioni rendicontano ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e curano la pubblicazione dei rendiconti nei siti internet delle rispettive regioni.</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
38.172	Relatore		26.11	<p>Modifica il comma 14 al fine di aumentare a 60 milioni di euro, rispetto ai 50 milioni indicati nel testo originario, lo stanziamento statale, per l'anno 2015, previsto per la realizzazione del Grande Evento Expo Milano 2015 a favore del comune di Milano, per i maggiori oneri sostenuti per il potenziamento dei servizi ricettivi, del trasporto pubblico locale, della sicurezza e di ogni altro onere connesso all'Evento medesimo.</p> <p>Aggiunge il comma 14-bis volto ad escludere la Società Expo s.p.a., fino al 31 dicembre 2015, in considerazione del suo scopo sociale, dall'applicazione delle norme di contenimento delle spese per l'acquisito di beni e servizi nonché di quelle limitative delle assunzioni di personale, anche con forme contrattuali flessibili, previste dalla legislazione vigente, a carico dei soggetti inclusi nell'elenco Istat delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).</p> <p>Resta fermo il limite di spesa delle risorse disponibili previste dalla legislazione vigente per la realizzazione del Grande Evento Expo Milano 2015 e l'applicazione delle disposizioni sui limiti massimi retributivi delle società pubbliche.</p> <p>L'art. 1, commi 2 e 3 della legge n. 196 del 2009, ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, stabiliscono la ricognizione degli enti e dei soggetti identificati come amministrazioni pubbliche a fini statistici, nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), periodicamente aggiornato sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea.</p> <p>La Società Expo s.p.a. rientra tra i soggetti inclusi nell'elenco Istat come indicato nel Comunicato Istat del 10 settembre 2014.</p> <p><i>Conseguentemente:</i></p> <p>Alla Tabella B, Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni: 2015: -10.000.000.</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
38.114 N.F.	Marchi	PD	26.11	<p>Aggiunge il comma 14-bis che interviene sulla vigente disciplina della redazione di un bilancio stabilmente riequilibrato ad opera degli enti locali in dissesto finanziario, nella parte in cui si prevede che l'ipotesi di bilancio riequilibrato sia trasmesso al Ministero dell'interno, che può approvare ovvero respingere il documento in relazione all'esito dell'esame dello stesso da parte della Commissione per la finanza locale. L'emendamento dispone che, in caso di inizio mandato, l'ipotesi di bilancio in questione, se già trasmessa al Ministero dalla precedente amministrazione, possa essere sostituita dalla nuova amministrazione entro tre mesi dall'insediamento.</p> <p>Aggiunge il comma 14-ter che estende all'esercizio 2015 l'applicazione della disposizione che consente agli enti locali in predissesto che hanno presentato i piani di riequilibrio finanziario per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti di poter riproporre un nuovo piano di riequilibrio, previa deliberazione consiliare.</p>
38.043	Governo		21.11 pom.	<p>Aggiunge l'articolo 38-bis, recante "<i>Disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici</i>".</p> <p>L'articolo interviene sull'individuazione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2012 esentati dall'applicazione delle misure per la centralizzazione degli acquisti, come previsto dall'art. 23-ter, comma 2, del D.L. 90/2014, al fine di ricomprendere, a decorrere dal 12 novembre 2014, in tali territori, anche quelli delle regioni Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 2012. Si ricorda, infatti, che il D.L. 74/2012, che contiene misure urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2012, si applica anche ai territori delle province di Mantova e Rovigo.</p> <p>La disposizione introdotta è identica all'art. 3 del D.L. n. 165/2014, che è entrato in vigore il 12 novembre 2014 ed è in corso di conversione (A.C. 2715).</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>L'articolo 23-ter, comma 2, inserito nel corso dell'esame parlamentare del D.L. 90/2014, escludeva nella sua formulazione previgente, l'applicazione della disciplina dettata dal comma 3-bis dell'art. 33 del D.Lgs. 163/2006, Codice dei contratti pubblici di lavori, beni e servizi, (che prevede la centralizzazione, attraverso forme di aggregazione, delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni, per tutti i comuni non capoluogo di provincia) per gli enti pubblici impegnati nella ricostruzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - delle località dell'Abruzzo indicate nel D.L. 39/2009; - delle località dell'Emilia-Romagna indicate nel D.L. 74/2012. <p><i>In sede di coordinamento formale è stata introdotta la disposizione che dispone l'abrogazione del D.L. 11 novembre 2014, n. 165</i></p>
38.044	Relatore		21.11 pom.	<p>Aggiunge l'articolo 38-bis, recante modifiche al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, che prevede, con decorrenza dal 12 novembre 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ che la norma di copertura prevista dal comma 8-quater dell'art. 4 del D.L. 133/2014 non fa riferimento all'intero articolo 4, rubricato misure di semplificazione per le opere incompiute segnalate dagli Enti locali e misure finanziarie a favore degli Enti territoriali, ma solamente alla proroga dei contratti di locazione, in favore della popolazione colpita dal sisma in Abruzzo dell'aprile 2009, disposta dal precedente comma 8-ter (comma 1, lettera a); <p>Il comma 8-ter concede la facoltà di prorogare fino al 2016, entro il tetto di spesa annuo di 900.000 euro per l'anno 2015 e 300.000 euro per l'anno 2016, in relazione alle effettive esigenze, i contratti di locazione e gli interventi di sostegno abitativo alternativo previsti rispettivamente dall'articolo 10 dell'O.P.C.M. del 21 aprile 2010, n. 3870, e dall'articolo 27 dell'O.P.C.M. del 30 dicembre 2010, n. 3917, per i nuclei familiari con componenti disabili o in condizioni di disagio economico e sociale, ferma restando l'erogazione delle somme nei limiti di stanziamento annuali iscritti in bilancio.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la possibilità di effettuare interventi di vario genere (interventi/opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; manutenzioni di impianti e infrastrutture, inclusi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative; opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse) nei siti inquinati in cui sono in corso o non sono ancora state avviate attività di messa in sicurezza e bonifica (comma 1, lettera b).

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>La norma modifica il comma 7 dell'art. 34 del D.L. 133/2014, riguardante le procedure in materia di bonifica e di messa in sicurezza di siti contaminati, al fine di ripristinare sostanzialmente la formulazione iniziale della norma nel testo licenziato dal Consiglio dei ministri.</p> <p>Nel corso dell'esame parlamentare il comma 7, invece, è stato modificato al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - circoscriverne l'applicazione ai siti inquinati di proprietà di enti territoriali; - prevedere, per tali siti, l'esclusione dal patto di stabilità interno per le spese connesse alla realizzazione degli interventi ed opere succitati ai quali - nel corso dell'esame parlamentare - sono stati aggiunti gli interventi e le opere di bonifica. <p>Restano ferme le condizioni per l'effettuazione degli interventi e delle opere, che devono essere realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l'esecuzione della bonifica e che non determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area.</p> <p>Le disposizioni introdotte dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 38-<i>bis</i> sono identiche rispettivamente agli articoli 2 e 1 del D.L. 165/2014, che è entrato in vigore il 12 novembre 2014 in corso di conversione (A.C. 2715).</p> <p><i>In sede di coordinamento formale è stata introdotta la disposizione che dispone l'abrogazione del D.L. 11 novembre 2014, n. 165</i></p>

Articolo 39 – Attuazione del Patto per la salute 2014-2016

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
39.1 39.47	XII Commissione Miotto	PD	26.11	<i>Opera una modifica di coordinamento al comma 5, relativo alla quota del finanziamento SSN vincolata alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario del Piano sanitario nazionale, sostituendo, nell'ultimo periodo, le parole "Piano sanitario nazionale" con le parole "comma 34".</i>
39.13 39.66	Fauttilli Alfreider	PI Misto	26.11	<i>Modifica il comma 22, prevedendo l'obbligo, per le regioni e le province autonome, di adottare le disposizioni applicative della normativa di riordino degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, con particolare riferimento all'esercizio delle competenze regionali, entro il termine di sei mesi, invece che di tre mesi, dall'entrata in vigore della legge.</i> <i>Conseguentemente:</i> <i>Modifica il comma 25, stabilendo, per le regioni e le province autonome, l'obbligo di provvedere alla costituzione dei nuovi organi degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali entro sei mesi, in luogo dei tre mesi precedentemente previsti, dall'entrata in vigore delle leggi regionali emanate per l'attuazione della normativa di riordino dei medesimi Istituti.</i>
39.2 39.44	XII Commissione Boccuzzi	PD	26.11	<i>Modifica il comma 28, capoverso 4-ter, prevedendo che le regioni assicurino una dotazione di personale adeguato, in termini di numero e di qualifica, per l'esercizio delle funzioni comprese nei LEA e l'adempimento degli obblighi comunitari anche alle strutture organizzative specificatamente dedicate alla prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro (lettera c)).</i> <i>Nella versione precedente all'emendamento, la disposizione in esame enumerava le seguenti strutture organizzative delle aree dipartimentali: quelle per l'igiene degli alimenti e della nutrizione (lett b)); per la sanità animale (lett d)); per l'igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati (lett e)) e per l'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (lett f)).</i>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
39.45 N.F.	Amato	PD	26.11	Modifica il comma 33 , che prevede l'emanazione di un decreto del Ministero della salute per garantire un'azione coordinata dei livelli nazionale, regionale e delle aziende accreditate del SSN, per il governo dei consumi dei dispositivi medici . La norma integra una delle disposizioni sul contenuto del decreto ai fini della predisposizione dei capitolati di gara. In particolare si prevede che l'indicazione degli elementi per le classificazioni dei dispositivi medici in categorie omogenee deve essere effettuata in modo da garantire più tipologie per i presidi medici destinati alla terapia domiciliare delle patologie croniche, adattabili ai diversi tipi di pazienti, fatto salvo il principio della valutazione costo-efficacia.
39.62 39.72 39.76 39.77 39.78	Di Lello Corsaro Ferrari Bernardo Corsaro	Misto Fdl-AN PD NCD Fdl-AN	26.11	Inserisce un comma 34-bis diretto ad abrogare il comma 17 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 1/2012. La disposizione citata stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fatta eccezione , comunque, per le farmacie rurali sussidiate , la direzione della farmacia privata , può essere mantenuta fino al raggiungimento del requisito di età pensionabile da parte del farmacista iscritto all'albo professionale .
39.59 N.F. 39.46 N.F.	Vargiu Sbrollini	PD SCpl	26.11	Aggiunge il comma 34-bis prevedendo che le tariffe a carico delle aziende titolari per il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali omeopatici – comprese quelle relative ai procedimenti di rinnovo non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge – siano fissate a 800 euro per i medicinali unitari – contenenti un solo componente – e a 1.200 euro per i medicinali complessi – che contengono più componenti. Entro il 31 marzo 2015 l'AIFA definisce con provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale la documentazione necessaria per il rinnovo delle autorizzazioni di cui sopra, prevedendo modalità semplificate, tenendo conto delle ipotesi di autocertificazione già previste dal D.Lgs. n. 219/2006. Dalla data di pubblicazione del provvedimento citato le aziende titolari presentano le domande di rinnovo entro e non oltre il 30 giugno 2017 . Per i medicinali omeopatici prodotti in un Paese dell'Unione europea e presenti sul mercato italiano viene prorogato al 31 dicembre 2018 il termine di scadenza dell'autorizzazione ad essere mantenuti in commercio.

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
39.09 N.F.	Grillo	M5S	26.11	Aggiunge l'articolo 39-bis che, al fine di razionalizzare la spesa farmaceutica , dispone che un decreto determini, entro un anno dall'entrata in vigore della legge di stabilità 2015, le modalità per la produzione e distribuzione dei farmaci anche in forma di monodose . Dal punto di vista procedurale, si dispone che il decreto venga emanato dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-regioni e l'AIFA, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
39.015 0.30.015.6 N.F. 0.39.015.2 0.39.015.3	Governo Mantero Boccadutri Nicchi	M5S PD SEL	26.11	Aggiunge l'articolo 39-bis in tema di potenziamento delle misure di sorveglianza e di contrasto delle malattie infettive e diffuse sul territorio nazionale e dei controlli di profilassi internazionale prevedendo che: <ul style="list-style-type: none"> • il Ministero della salute sia autorizzato a dotarsi degli strumenti e risorse sanitarie necessarie per potenziare le misure di prevenzione e contrasto delle malattie infettive e diffuse sul territorio nazionale, anche mediante l'acquisto di idonei dispositivi medici, presidi medico-chirurgici e la predisposizione di spazi adeguatamente allestiti, autorizzando a tal fine la spesa di 3 milioni di euro per il 2015 e di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. • il personale medico e paramedico destinato a fronteggiare la terapia e la diagnosi delle malattie infettive e diffuse di cui alle attuali emergenze sanitarie venga adeguatamente formato e preparato. Tale attività non deve comportare nuovi oneri per le finanze pubbliche (subemendamento 0.30.015.6). • siano autorizzate, anche in deroga alle norme vigenti, le richieste di aspettativa, nel limite di 6 mesi, da parte di personale medico o paramedico che intenda prestare la propria opera nei paesi del continente africano attualmente interessati dal fenomeno del virus Ebola (subemendamento 0.39.015.2). • venga incrementato il Fondo di cui all'articolo 12, comma 2 del D.Lgs. 502/1992 – che destina una quota del Fondo sanitario nazionale pari all'1% dello stesso all'attività di ricerca corrente – mediante un contributo straordinario in conto capitale di 2 milioni di euro per il 2015 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, allo scopo di garantire l'avvio delle attività nell'unità per alto isolamento dell'Istituto Nazionale per le malattie infettive "Lazzaro Spallanzani" di Roma.

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>Per la concessione del contributo straordinario, l'Istituto citato è tenuto a presentare al Ministero della salute il piano di implementazione dell'unità di alto isolamento. Il subemendamento 0.39.015.3 ha previsto che tale piano debba essere presentato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità 2015. L'erogazione del contributo avviene dopo l'approvazione del Piano da parte della Sezione ricerca del Comitato tecnico-sanitario del Ministero della salute.</p> <p><i>Conseguentemente:</i></p> <p>alla Tabella A, Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni: 2015: -3.000.000; 2016: -1.500.000; 2017: -1.500.000.</p> <p>alla Tabella B, Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni: 2015: -2.000.000; 2016: -1.000.000; 2017: -1.000.000.</p>

Articolo 43 – Razionalizzazione delle società partecipate locali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
43.22 N.F.	Fragomeli	PD	26.11	Aggiunge il comma 1-bis che interviene sulla disposizione del Codice ambientale (art. 149-bis, inserito dall'art. 7 del decreto-legge 133/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 164/2014) che prevede che sia l'ente di governo dell'ambito a deliberare la forma di gestione ed a provvedere all'affidamento del servizio. Tale norma precisa inoltre che l'affidamento diretto possa avvenire a favore di società in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione <i>in house</i> , partecipate "esclusivamente e direttamente" da enti locali "compresi" nell'ambito territoriale ottimale. L'emendamento modifica taluni aspetti di quest'ultima previsione, stabilendo che debba trattarsi di società "interamente pubbliche" che siano "comunque" partecipate dagli enti locali "ricadenti" nell'ambito del territoriale ottimale.
43.24 43.4	Guidesi Melilli	LNA PD	26.11	Aggiunge i commi da 1-bis a 1-quinquies che prevedono un processo di riorganizzazione delle società partecipate locali e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, da parte di regioni, province autonome, enti locali, camere di commercio, università, istituti di istruzione universitarie e autorità portuali con finalità di contenimento della spesa. L'obiettivo del processo è ridurre il numero delle società entro il 31 dicembre 2015 , sulla base di alcuni criteri (co. 1- <i>bis</i>): eliminazione delle società e delle partecipazioni sociali non indispensabili per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (anche mediante liquidazione e cessione), nonché delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe a quelle svolte da altre partecipate o enti pubblici (anche mediante fusione); aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; riorganizzazione interna delle società per contenere i costi di funzionamento (anche mediante riduzione delle remunerazione degli organi). Per raggiungere tale obiettivo si prevede la definizione e approvazione da parte degli organi di vertice delle amministrazioni interessate di un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni entro il 31 marzo 2015 , corredato da relazione tecnica, che deve essere trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione. Gli stessi organi di vertice provvederanno a redigere e trasmettere alla Corte dei Conti entro il 31 marzo 2016 una relazione con i risultati conseguiti .

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>Per l'attuazione dei piani operativi, si fa rinvio all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 563 a 568-ter, della L. n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), che disciplinano le procedure di mobilità di personale tra società partecipate dalle pubbliche amministrazioni ed il reimpiego del personale in esubero e del comma 568-bis delle medesima legge, relativamente al regime fiscale delle operazioni di scioglimento e di alienazione delle società controllate da tutte le p.a.</p> <p>Il nuovo programma di razionalizzazione fa salve le disposizioni in materia di alienazione di partecipazioni delle p.a. previste dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge n. 244 del 2007, che dispone il divieto di costituzione di nuove società e la cessione delle partecipazioni vietate (ossia quelle in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali) entro il 31 dicembre 2014 (termine da ultimo prorogato dall'art. 1, co. 569, della L. 147/2013). Quest'ultima disposizione prevede inoltre che, decorso il termine, la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto. Inoltre, entro i dodici mesi successivi alla cessazione, la società è tenuta a liquidare in denaro il valore della quota del socio cessato, sulla base dei criteri stabiliti dalla disciplina civilistica sui criteri di determinazione del valore delle azioni per le quali il socio esercita il diritto di recesso (art. 2437-ter, secondo comma cc.).</p> <p>Si ricorda, infine, che sulla stessa materia, l'art. 23 del D.L. n. 66/2014 (L. n. 89/2014) aveva conferito al Commissario aveva conferito al Commissario per la razionalizzazione della spesa la predisposizione entro il 31 luglio 2014 di un programma di razionalizzazione delle partecipazioni locali. Il Commissario ha presentato il programma nei primi giorni di agosto.</p>

Articolo 44 – Contrasto dell'evasione e altre misure

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
1.4	Governo		18.11 ant.	<p><i>Modifica i commi 7 e 9.</i> In particolare, al comma 7, lettera a), numero 3, aggiunge il capoverso d-quinquies) volto a estendere l'applicazione del meccanismo del reverse charge (inversione contabile) a fini IVA anche alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, dei supermercati e dei discount alimentari. Anche per questi soggetti, dunque, l'onere del versamento dell'IVA verrebbe traslato dai fornitori agli acquirenti.</p> <p>Sono dunque apportate le conseguenti modifiche di coordinamento al comma 9. In primo luogo si chiarisce che anche per l'applicazione del <i>reverse charge</i> alle summenzionate cessioni relative alla grande distribuzione alimentare occorrerà chiedere alle competenti autorità UE una deroga alla disciplina generale sulla riscossione dell'IVA. In secondo luogo, viene modificata la clausola di salvaguardia - destinata ad attivarsi in caso di mancato rilascio della suddetta autorizzazione in deroga – in modo da adeguare la misura degli ivi previsti aumenti di accisa sui carburanti: l'importo delle maggiori entrate nette atteso a decorrere dal 2015 dagli eventuali incrementi d'accisa viene innalzato da 988 a 1.716 milioni di euro.</p> <p>La modifica, che è volta a produrre recupero di gettito IVA in virtù della riduzione del tasso di "perdita" dell'imposta dovuta, determinerebbe effetti di maggiore entrata, stimati nella relazione tecnica allegata all'emendamento in circa 728 milioni annui a decorrere dal 2015. Tali maggiori entrate concorrono, nel 2015, al miglioramento dei saldi di finanza pubblica, reso necessario (per complessivi 4,5 miliardi di euro in termini di indebitamento netto) in conseguenza delle osservazioni formulate dalla Commissione europea il 22 ottobre scorso nell'ambito del procedimento di valutazione dei documenti programmatici di bilancio per il 2015 (<i>cfr. la scheda relativa all'art. 1</i>).</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
11.4 N.F.	Castricone	PD	26.11	<p>Modifica l'articolo 44, comma 7, introducendo la lettera c-bis, al fine di estendere l'applicazione del regime IVA dell'inversione contabile (cd. <i>reverse charge</i>) attualmente vigente per le cessioni di rottami (ai sensi dell'articolo 74, comma settimo del DPR n. 633 del 1972) anche alle cessioni di bancali di legno (pallets) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.</p> <p>La modifica è disposta a parziale copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'introduzione del comma 1-bis all'articolo 11, recante benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto.</p>
17.219 N.F. 17.487 17.274 N.F. 17.43 N.F. 17.495 N.F.	Giordano Governo Palmieri Piccoli Nardelli Librandi	SEL FI PD SCpl	20.11 pom.	<p>Inserisce il comma 31-bis, che reca una norma interpretativa volta a includere nella categoria dei libri, sottoposti ad aliquota IVA al 4% (cd. aliquota "super-ridotta") anche i libri in formato elettronico, al fine di equipararne il trattamento ai fini dell'imposta.</p> <p>La copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla disposizione, stimati dalla relazione tecnica allegata all'emendamento in <i>7,2 milioni di euro</i> annui, sono posti a valere sul rifinanziamento del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica disposto <i>dall'articolo 17, comma 21</i>, del disegno di legge in esame.</p> <p>Peraltro, la medesima relazione tecnica evidenzia che la norma intende estendere l'applicazione di tale aliquota, oltre che ai libri, anche ai periodici in formato elettronico.</p> <p><i>Al riguardo, tuttavia, sembra necessario un chiarimento, dal momento che il codice ISBN – cui il testo fa riferimento – è utilizzato esclusivamente per i libri.</i></p> <p><i>Si ricorda inoltre che la disciplina comunitaria dell'imposta sul valore aggiunto (contenuta nella direttiva 2006/112/CE e successive modifiche) ha consentito, in deroga alle regole normali, ad alcuni Stati membri di mantenere delle aliquote ridotte, comprese le aliquote super-ridotte e le aliquote zero, in alcuni ambiti, purché tali aliquote fossero già in vigore al 1° gennaio 1991 e che la loro applicazione rispondesse a ben definite ragioni di interesse sociale (articolo 101 della citata direttiva).</i></p> <p><i>La giurisprudenza della Corte di Giustizia UE ha assunto un'interpretazione restrittiva di detta norma, dichiarando l'impossibilità per gli Stati di estendere l'ambito di applicazione delle aliquote super-ridotte a fattispecie non contemplate al 1° gennaio 1991.</i></p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
44.307 N.F. 44.152 N.F. 44.58 N.F. 44.225 N.F. 44.324 N.F.	Librandi Catanoso Prataviera Palese Di Lello	SCpl FI LNA FI Misto	26.11	<p><i>Modifica il comma 7, lettera b)</i> al fine di chiarire che il meccanismo dello <i>split payment</i> a fini IVA non si applica ai compensi resi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.</p> <p>Si rammenta che il cd. meccanismo dello <i>split payment</i> consiste in una speciale modalità di versamento dell'imposta sul valore aggiunto, per le operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici che non risultano debitori d'imposta. A tal fine il menzionato comma 7, lettera <i>b)</i> inserisce nel D.P.R. n. 633 del 1972 l'articolo 17-<i>ter</i>, ai sensi del quale nel caso di cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle unità sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini che verranno fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Di conseguenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> – al fornitore del bene o del servizio viene erogato il solo importo del corrispettivo pagato dalla P.A., al netto dell'IVA indicata in fattura; – l'imposta è quindi sottratta alla disponibilità del fornitore e acquisita direttamente dall'Erario.
44.29 N.F. 44.9 N.F.	Ginato Marchi	PD PD	26.11	<p><i>Inserisce il comma 7-bis</i>, che conferisce determinati benefici ai soggetti cui si applica il meccanismo del cd. <i>split payment a fini IVA</i> (introdotto dal comma 7, lettera <i>b)</i> della norma in esame).</p> <p>In particolare, i fornitori cui si applica lo <i>split payment</i> sono individuati (ai sensi del comma 9 dell'articolo 38-<i>bis</i> del DPR n. 633 del 1972) tra i soggetti cui i rimborsi delle eccedenze IVA sono eseguiti in via prioritaria, limitatamente al credito rimborsabile relativo alle operazioni cui si applica lo <i>split payment</i>.</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
44.40 N.F.	Berretta	PD	26.11	<p>Inserisce il comma 30-bis, che attribuisce ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 (che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa) che abbiano versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al dovuto, il diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, purché abbiano presentato apposita istanza. Per gli esercenti attività d'impresa il beneficio è sospeso fino a verifica della compatibilità comunitaria. A tal fine si chiarisce che i termini per la presentazione dell'istanza – da perfezionare entro due anni – decorrono dal 1° marzo 2008.</p> <p>In sostanza, si attribuisce il diritto al rimborso ai soggetti che hanno avanzato apposita istanza entro il 1° marzo 2010.</p>
44.10 N.F.	Fassina	PD	26.11	<p>Aggiunge i commi 39-bis e 39-ter, il primo dei quali volto destinare le risorse derivanti dalla riduzione della quota di cofinanziamento nazionale relativa a piani e programmi degli interventi cofinanziati dall'UE del periodo di programmazione 2014-2020 nelle regioni meno sviluppate, "precedentemente destinate ad interventi previsti in programmi paralleli", a interventi previsti "nell'ambito dei programmi di azione e coesione", i cui contenuti sono definiti in partenariato tra le Amministrazioni nazionali aventi responsabilità di coordinamento dei Fondi SIE e le singole Amministrazioni centrali e regionali interessate, in coerenza con la destinazione territoriale, sotto il coordinamento dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione territoriale.</p> <p><i>Al riguardo non appare chiaro il riferimento alle "risorse precedentemente destinate ad interventi previsti in programmi paralleli", derivanti dalla riduzione della quota di cofinanziamento nazionale, che dovrebbero essere destinate, secondo l'emendamento, ai futuri interventi dei programmi di azione e coesione. Al riguardo andrebbe inoltre chiarito se con tali programmi di azione e coesione si intenda far riferimento agli interventi complementari di cui al comma 242 della legge di stabilità per il 2014, ai quali, la legge medesima destina le risorse derivanti dalla eventuale riduzione della quota di cofinanziamento nazionale.</i></p> <p>Ai sensi del comma 39-ter parte delle risorse in questione possono altresì essere destinate, fermo restando l'ambito territoriale di utilizzo, per la promozione dell'occupazione femminile nelle Regioni il cui tasso di occupazione, in termini di forza di lavoro, risulta inferiore nell'anno 2013 al 40%.</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
44.84 N.F.	D'Incà	M5S	26.11	Aggiunge il comma 40-bis il quale, in tema di partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale , prevede per gli anni 2015, 2016 e 2017 il riconoscimento di una quota pari al 55 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso.
44.397	Governo		26.11	<p>Aggiunge i commi da 40-bis a 40-nonies che modificano la procedura di discarico delle quote iscritte a ruolo, ai sensi della quale il concessionario trasmette all'ente creditore una comunicazione di inesigibilità. In sostanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - si rendono più stringenti i poteri di controllo degli enti creditori sulle comunicazioni di inesigibilità presentate dai concessionari della riscossione, anche ai fini del riconoscimento dei rimborsi (commi 40-bis e 40-ter); - si definiscono le procedure per il pagamento agli agenti della riscossione dei rimborsi (maturati con il discarico) relativi alle procedure esecutive, dovuti dallo Stato (pari a 533 milioni di euro) e dai comuni, ponendo, anche per questi ultimi, gli oneri (per complessivi 150 milioni) in capo allo Stato (commi 40-quater e 40-octies); - si posticipa al 1° gennaio 2015 l'operatività del Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione mediante ruolo (comma 40-nonies). <p>In particolare, si prevede che la comunicazione di inesigibilità avvenga entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo (a tal fine la lettera a) modifica l'articolo 19, comma 1, D.Lgs. n. 112 del 1999). In presenza di procedure esecutive o cautelari, contenzioso, procedure concorsuali o dilazioni di pagamento ancora in corso, la comunicazione assume valore informativo e deve essere integrata entro il 31 dicembre se la quota non è stata integralmente riscossa.</p> <p>Viene eliminata, tra le cause di perdita del diritto al discarico, la mancata comunicazione all'ente creditore dello stato delle procedure relative alle singole quote comprese nei ruoli consegnati (mediante abrogazione della lettera b) del comma 2 del predetto articolo 19), mentre è soppressa la possibilità di integrare la comunicazione dopo il terzo anno (mediante sostituzione della lettera c) del medesimo comma 2).</p> <p>E' posto in capo ai concessionari l'onere di dimostrare che eventuali vizi ed irregolarità non</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>hanno pregiudicato l'azione di recupero delle somme oggetto della procedura (mediante integrazione della lettera e) del citato comma 2).</p> <p>Ai sensi del nuovo comma 3, il discarico avviene due anni dopo la presentazione per le sole procedure per cui l'ente non abbia avviato un'attività di controllo. Viene altresì definito in centoventi giorni il termine entro il quale il concessionario deve mettere a disposizione la documentazione utile per esercitare detto controllo (comma 6). Nelle more del discarico, l'ente creditore adotta i provvedimenti ai fini dell'esecuzione delle pronunce rese (nuovo comma 6-bis).</p> <p>Con la modifica del successivo articolo 20 del D.Lgs. n. 112 del 1999 (ad opera del nuovo comma 40-ter dell'articolo 40) si affida all'ente creditore un potere di impulso rispetto alla procedura di controllo citata e si ridefiniscono i passaggi procedurali tra ente e concessionario per il perfezionamento del discarico, escludendo dalla definizione agevolata le risorse proprie dell'Unione europea.</p> <p>I successivi commi da 40-quater a 40-octies modificano le norme riguardanti il rimborso all'agente della riscossione degli oneri connessi allo svolgimento delle procedure esecutive, la cui richiesta è prodotta insieme alla comunicazione di inesigibilità. Per le somme maturate dal 2011, tale rimborso è dovuto entro il primo semestre dell'anno successivo a quello della richiesta, mentre – secondo la relazione tecnica allegata all'emendamento del Governo – sono ancora dovute le somme per le annualità dal 2000 al 2010, per un onere pari a 533 milioni di euro.</p> <p>La norma in commento dispone che i per rimborsi consegnati nell'anno 2014 la richiesta sia presentata entro il 31 dicembre 2017, mentre per quelli presentati negli anni precedenti si prevede un meccanismo di presentazione per singola annualità di consegna entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2017, partendo dalla più recente. Le modalità per l'erogazione dei rimborsi sono demandate ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e saranno corrisposte in quote costanti.</p> <p>Per quanto riguarda le procedure poste in essere per conto dei comuni, i rimborsi (per un onere complessivo pari a 150 milioni) sono effettuati a partire dal 30 giugno 2018 in venti rate annuali di pari importo e i relativi oneri sono posti a carico del bilancio dello Stato (comma 40-quinquies).</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				Viene infine posticipata al 1° gennaio 2015 l'operatività del Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione mediante ruolo , istituito dalla legge di stabilità 2013, con il compito di elaborare criteri per l'individuazione di categorie di crediti oggetto di recupero coattivo e linee guida generali per lo svolgimento mirato e selettivo dell'azione di riscossione, nonché criteri per consentire il controllo dell'attività svolta sulla base delle indicazioni così impartite (comma 40-nonies).
44.398 0.44.398.15 0.44.398.14 0.44.398.17 0.44.398.11 0.44.398.12 0.44.398.9 0.44.398.16 0.44.398.8 N.F. 0.44.398.13 0.44.398.18 0.44.398.19	Governo Bonavitacola Bonavitacola Bonavitacola Vignaroli Vignaroli Kronbichler Bonavitacola Bonavitacola Vignaroli Causi Bonavitacola	PD PD PD M5S M5S SEL PD PD M5S PD PD	26.11	<p>Aggiunge il comma 40-bis che ridefinisce le modalità di funzionamento del Fondo di sviluppo e coesione (FSC), modificando i principali elementi di <i>governance</i> e di procedura relativamente alle risorse assegnate al FSC per il ciclo di programmazione 2014-2020, con conseguente abrogazione delle analoghe disposizioni vigenti. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il contesto di riferimento di intervento del FSC viene riferito ad obiettivi strategici relativi ad aree tematiche nazionali e dovrà coordinarsi con l'adozione della futura Strategia nazionale di specializzazione intelligente; • le aree tematiche nazionali e gli obiettivi strategici per ciascuna area saranno individuati entro il 31 marzo 2015 dall'autorità politica delegata alla coesione territoriale, in collaborazione con le Amministrazioni interessate e sentita la Conferenza Stato-Regioni; • con delibera CIPE entro il 30 aprile 2015 sarà ripartita la dotazione finanziaria del FSC tra le diverse aree tematiche nazionali (il co. 8 della legge di stabilità 2014 prevedeva la delibera programmatica di ripartizione entro il 1° marzo 2014); • entro il 30 aprile 2015 sarà istituita una Cabina di regia (amministrazioni centrali e Regioni), che dovrà definire specifici piani operativi per ciascuna area tematica nazionale, con l'indicazione di risultati attesi e azioni e singoli interventi, con relativa stima finanziaria, nonché dei soggetti attuatori a livello nazionale e regionale, dei tempi di attuazione e delle modalità di monitoraggio, nonché dell'articolazione annuale dei fabbisogni finanziari fino al 2023. I piani operativi sono redatti tenendo conto che la dotazione complessiva deve essere impiegata per un importo non inferiore all'80% per interventi da realizzare nei territori delle Regioni del Sud. I piani operativi, predisposti dalla Cabina di regia saranno sottoposti dall'Autorità di Governo al CIPE;

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<ul style="list-style-type: none"> • in attesa della delibera CIPE di ripartizione, il CIPE potrà approvare un piano stralcio per la realizzazione di interventi di immediato avvio dei lavori. Il CIPE dispone entro il 2 marzo 2015 l'assegnazione definitiva dei fondi destinati a interventi già approvati dal CIPE stesso in via programmatica che siano a carico delle risorse FSC 2014-2020; • vengono definiti l'attività di coordinamento dell'autorità politica per la coesione (Ministro o Sottosegretario delegato), nonché il ricorso allo strumento del contratto istituzionale di sviluppo, la riprogrammazione e rimodulazione delle risorse; • viene modificata la procedura contabile di trasferimento delle risorse FSC, che dal 2015 sono allocate nello stato di previsione del MEF (e non più del MISE): le risorse FSC assegnate al piano stralcio e ai piani operativi approvati sono trasferite su un fondo della RGS che gestisce in apposite contabilità speciali le risorse nazionali e UE dei fondi strutturali: su richiesta del Dipartimento politiche di sviluppo DPS (ora nella Presidenza del Consiglio) la RGS provvede ad effettuare i pagamenti in favore delle amministrazioni competenti. <p>Poiché si rinvia al CIPE la delibera di assegnazione delle risorse il comma 40-ter abroga alcune disposizioni della legge di stabilità 2014 che disponevano una riserva di assegnazione delle risorse FSC agli interventi di messa in sicurezza del territorio, di bonifica di siti d'interesse nazionale, di bonifica di beni contenenti amianto e di altri interventi in materia di politiche ambientali (co. 7), interventi di emergenza con finalità di sviluppo anche nel settore agricolo (co. 9), nonché le disposizioni di carattere programmatico e procedurale (commi 8, 10, e 11), nonché le disposizioni programmatiche-procedurali relative al FSC contenute all'art. 5, commi 4-5 del D.Lgs. n. 88 del 2011 e il comma 8 dell'art. 10 del D.L. n. 101 del 2013.</p> <p>Il comma 40-quater (introdotto dal sub-emendamento 0.44.398.19) stabilisce che gli schemi dei piani operativi e del piano stralcio sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari.</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
44.399 N.F. (ex 17.351)	Arlotti	PD	26.11	<p>Aggiunge i commi 40-bis e 40-ter i quali, rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - innalzano da 6.700 a 7.500 euro, a decorrere dal 2015, la franchigia IRPEF operante per il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano (cd. lavoratori frontalieri), disposta dall'articolo 1, comma 175 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014); - introducono una franchigia IRPEF, applicabile dal 1° gennaio 2015, per i redditi da pensione e da lavoro prodotti in euro dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia, i quali concorreranno a formare l'imponibile IRPEF per l'importo eccedente 6.700 euro (di cui all'articolo 188-bis del TUIR). <p><i>Sembrerebbe opportuno precisare espressamente nella norma, stante il riferimento generico della disposizione in esame ai soggetti di cui all'articolo 188-bis del TUIR, se la franchigia così introdotta spetta in presenza degli altri requisiti previsti dalla richiamata disposizione del TUIR (in particolare, produzione del reddito nel comune di Campione d'Italia e limite massimo per l'applicazione delle agevolazioni).</i></p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p>Alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni: 2015: -800.000; 2016: -5.970.000; 2017: -3.950.000.</p>
44.016 N.F.	Guidesi	LNA	26.11	<p>Aggiunge l'articolo 44-bis recante disposizioni in tema di "Regolarizzazione con versamento volontario".</p> <p>L'articolo consente alle associazioni sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali che siano decadute entro il 31 ottobre 2014 dal beneficio della rateazione delle somme dovute a seguito dell'attività di liquidazione delle imposte, del controllo formale sulle dichiarazioni, nonché degli avvisi di accertamento riguardanti Ires, Irap e Iva, di chiedere – entro il 30 giugno 2015 - un nuovo piano di rateazione</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
44.019 0.44.019.1	Governo Relatore		26.11	<p>Aggiunge l'articolo 44-bis recante "Misure in materia di trattamenti pensionistici".</p> <p>L'articolo introduce un limite ai trattamenti pensionistici, prevedendo che non possano eccedere l'importo che sarebbe stato liquidato secondo le regole di calcolo vigenti prima dell'entrata in vigore della riforma pensionistica (di cui all'articolo 24 del D.L. 201/2011, cd. Riforma Fornero). Ai fini della determinazione del trattamento, si computa l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla pensione, integrata dai periodi contributivi maturati tra la data del conseguimento del diritto alla pensione e la data di decorrenza del primo periodo utile ai fini dell'erogazione della pensione medesima (comma 1).</p> <p><i>Si osserva che la platea dei soggetti interessati dall'applicazione della norma non appare definita in termini certi, in quanto prima dell'entrata in vigore della riforma pensionistica coesistevano tre diverse "regole di calcolo" dei trattamenti (sistema retributivo per coloro che alla data del 31 dicembre 1995 avevano un'anzianità contributiva di almeno 18 anni, cd. diciottisti; sistema misto per coloro che alla medesima data avevano un'anzianità contributiva inferiore; sistema contributivo per gli assunti dal 1° gennaio 1996).</i></p> <p>Il limite si applica anche ai trattamenti pensionistici già liquidati alla data di entrata in vigore della legge.</p> <p><i>Per quanto concerne i trattamenti peggiorativi con effetto retroattivo, la Corte costituzionale ha escluso, in linea di principio, che sia configurabile un diritto costituzionalmente garantito alla cristallizzazione normativa, riconoscendo quindi al legislatore la possibilità di intervenire con scelte discrezionali, purchè ciò non avvenga in modo irrazionale e, in particolare, frustrando in modo eccessivo l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulla normativa precedente (sentenze n. 349/1985, n. 173/1986, n. 822/1988, n. 211/1997, n. 416/1999). Con riferimento alla natura dei contributi previdenziali, la Corte, pur osservando che "i contributi non vanno a vantaggio del singolo che li versa, ma di tutti i lavoratori" allo stesso tempo, però, per quanto i contributi trascendano gli interessi dei singoli che li versano, "essi danno sempre vita al diritto del lavoratore di conseguire corrispondenti prestazioni previdenziali", ciò da cui discende che il legislatore non può prescindere dai principi di proporzionalità tra contributi versati e prestazioni previdenziali (sentenza n.173/1986; si vedano anche, a tale proposito, le sentenze n. 501/1988 e n.</i></p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>96/1991).</p> <p>Si prevede, poi, che resti fermo, in ogni caso, il termine di 24 mesi (per i lavoratori pubblici che accedano al pensionamento con un'età inferiore a quella corrispondente ai limiti di età) per la liquidazione dei trattamenti di fine servizio, di cui all'articolo 3, comma 2 (<i>comma non indicato nel testo dell'emendamento</i>), primo periodo, del D.L. 79/1997 (comma 2).</p> <p>Infine, si prevede che le economie, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione del limite di calcolo dei trattamenti pensionistici, affluiscano in un apposito Fondo (istituito presso l'INPS) finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolare categorie, da individuare con apposito DPCM (con il quale si definiscono anche i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo) (comma 3).</p>

Articolo 46 – Fondi speciali e tabelle

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
20.23	Relatore		18.11 ant.	Alla Tabella A , Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti modificazioni: 2015: -400.000; 2016: -400.000; 2017: -400.000. <i>La riduzione è disposta a copertura dell'eliminazione della voce "Assegni agli istituti italiani di cultura all'estero" dall'Allegato 6, recante riduzione di trasferimenti in favore di enti.</i>
20.17 N.F.	Terzoni	M5S	18.11 ant.	Alla Tabella A , Ministero dell'ambiente, apportare le seguenti modificazioni: 2015: -600.000; 2016: -600.000; 2017: -600.000. <i>La riduzione è disposta a copertura dell'eliminazione della voce "Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale – ISPRA" dall'Allegato 6, recante riduzione di trasferimenti in favore di enti.</i>
34.17	Governo		18.11 pom.	Alla tabella A , Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni: 2015: -1.400.000. <i>La riduzione è disposta a copertura delle modifiche apportate all'articolo 34, il comma 2, che determinano il differimento dal 1° gennaio 2015 al 1° febbraio 2015 del termine entro il quale i tesoriери o i cassieri delle camere di commercio sono tenuti a versare le rispettive disponibilità liquide presso apposite contabilità speciali di tesoreria unica.</i>
17.164 N.F. 17.404 N.F. 17.475 N.F. 17.489 (ex 20.11)	Zampa Cesaro Carfagna Sorial	PD FI FI M5S	20.11 ant.	Alla Tabella A , Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2015: -650.000; 2016: -650.000; 2017: -650.000.

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p><i>La riduzione è disposta a copertura degli oneri recati dal comma 8-bis introdotto all'articolo 17, volto ad integrare le risorse assegnate all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza di 650.000 euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.</i></p>
32.54	Governo		20.11 ant.	<p>Alla Tabella A, sono incrementati gli accantonamenti relativi ai seguenti Ministeri: Ministero dell'Interno, apportare le seguenti modificazioni: 2015: + 100.000.000; 2016: + 100.000.000; 2017: + 100.000.000. Ministero della Difesa, apportare le seguenti modificazioni: 2015: +10.000.000; 2016: +10.000.000; 2017: +10.000.000.</p> <p>Tali accantonamenti sono destinati, rispettivamente, al finanziamento dei lavori socialmente utili del comune e della provincia di Napoli e del comune di Palermo (articolo 3, comma 1, del decreto-legge n.67/1997), nonché ai Prefetti della regione Campania per le azioni di sicurezza e contrasto della combustione illecita dei rifiuti (articolo 3, comma 2, del decreto-legge n.136 del 2013).</p> <p><i>Si osserva che gli aumenti dei suddetti accantonamenti di tabella A, relativi ai Ministeri dell'interno e della difesa, risultano di fatto azzerati ad opera dall'emendamento 17.498 del Relatore, il quale dispone la costituzione di un Fondo appositamente destinato al finanziamento di tali finalità.</i></p> <p>Alla Tabella E, si prevedono i rifinanziamenti relativi alle seguenti autorizzazioni di spesa: a) Legge n. 499/1999, art. 4: attività di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: 2015: + 10.000.000; 2016: + 10.000.000; 2017: + 10.000.000.</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>L'incremento è da ricondursi alla finalità di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari.</p> <p>b) D.Lgs. n. 185/2000 - Assegnazioni all'ISMEA – Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – per il finanziamento delle misure agevolate per l'autoimprenditorialità e l'autoimpiego nel settore agricolo, per la concessione di mutui agevolati per gli investimenti (cap. 7253):</p> <p>2015: + 10.000.000; 2016: + 10.000.000; 2017: + 10.000.000.</p> <p><i>Si sottolinea che l'emendamento ha natura tecnica, in quanto volto a reintrodurre nel testo, mediante inserimento in sede tabellare, delle disposizioni di rifinanziamento che erano già previste nel disegno di legge presentato dal Governo, secondo una formulazione che è stata tuttavia oggetto di stralcio</i></p>
38.169	Governo		21.11 pom.	<p>Alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:</p> <p>2015: -4.000.000; 2016: -4.800.000; 2017: -4.800.000.</p> <p><i>La riduzione è disposta a copertura degli oneri derivanti dal comma 14-bis dell'articolo 383 introdotto dall'emendamento medesimo, consente agli enti locali che abbiano effettuato operazioni di rinegoziazione relative a passività relative all'emissione di strumenti obbligazionari, di rinegoziare ulteriormente i mutui relativi a tali operazioni, per una durata massima di trenta anni dal perfezionamento della nuova rinegoziazione.</i></p>
4.30 N.F.	Causi	PD	25.11 nott.	<p>Alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:</p> <p>2015: -9.600.000; 2016: -24.100.000; 2017: -24.900.000.</p> <p><i>La riduzione è disposta a copertura degli oneri recati dal comma 2-bis introdotto dall'emendamento medesimo, che eleva, a decorrere dal 1° luglio 2015, la quota non sottoposta a tassazione dei c.d. buoni pasto.</i></p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
32.55	Relatore		25.11 nott.	<p>Alla tabella A, Ministero delle politiche agricole, apportare le seguenti variazioni: 2015: +2.700.000.</p> <p>Alla Tabella E, Ministero delle politiche agricole, aggiunge la seguente voce: D.Lgs. n. 185/2000. Assegnazione all'ISMEA – Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - per il finanziamento di misure agevolate per l'autoimprenditorialità e l'autoimpiego nel settore agricolo (con particolare riferimento allo sviluppo dell'imprenditoria giovanile e al ricambio generazionale in agricoltura per la concessione di mutui agevolati per gli investimenti): 2016: 14.900.000; 2017: 8.700.000.</p>
13.73	Relatore		26.11	<p>Alla Tabella A, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti modifiche: 2015: -5.000.000.</p> <p><i>La riduzione è disposta a copertura degli oneri recati dalle modifiche apportate al comma 6 dell'articolo 13 disposte dall'emendamento medesimo, che incrementa di 5 milioni di euro (da 298 a 303 milioni) la dotazione per l'anno 2015 del Fondo per gli interventi in favore della famiglia, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.</i></p>
8.37 N.F.	Paola Bragantini	PD	26.11	<p>Alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2016: -2.700.000; 2017: -2.200.000.</p> <p><i>La riduzione è disposta a copertura degli oneri recati dalle modifiche apportate al comma 1 dell'articolo 8 disposte dall'emendamento medesimo, in materia di detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici (schermature solari)</i></p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
17.257	Saltamartini	NCD	26.11	Alla Tabella A , Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2015: -3.000.000; 2016: -3.000.000. 2017: -3.000.000. <i>La riduzione è disposta a copertura degli oneri recati dal comma 13-bis introdotto all'articolo 17 dall'emendamento medesimo che rifinanzia il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo.</i>
44.399 N.F.	Arlotti	PD	26.11	Alla Tabella A , Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni: 2015: -800.000; 2016: -5.970.000; 2017: -3.950.000. <i>La riduzione è disposta a copertura degli oneri recati dal comma 40-bis dell'articolo 44 introdotto dall'emendamento medesimo, che aumenta la franchigia IRPEF per i lavoratori frontalieri.</i>
17.464 U.N.F. 17.452 N.F. 17.36 N.F. 17.454 N.F. 17.470 N.F. 17.440 N.F.	Peluffo Latronico Losacco Palese Di Gioia Fratoianni	PD FI PD FI Misto SEL	26.11	Alla Tabella A , Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2015: -20.000.000; 2016: -20.000.000. 2017: -20.000.000. <i>La riduzione è disposta a copertura degli oneri recati dal comma 21-bis dell'articolo 17 introdotto dall'emendamento medesimo, che reca il rifinanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale.</i>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
17.498	Relatore		26.11	<p>Alla Tabella A, sono apportate le seguenti modificazioni: al Ministero dell'economia e delle finanze: 2015: -100.000.000; 2016: -100.000.000; 2017: -100.000.000.</p> <p>Ministero della difesa: 2015: -10.000.000; 2016: -10.000.000; 2017: -10.000.000.</p> <p><i>La riduzione è disposta a copertura degli oneri recati dal comma 23-bis dell'articolo 17 introdotto dall'emendamento medesimo, che prevede l'istituzione di un Fondo per il finanziamento delle esigenze urgenti e indifferibili con una dotazione di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2018.</i></p> <p><i>Si segnala che si tratta degli accantonamenti introdotti dall'emendamento 32.54 per le medesime finalità cui sono destinate le risorse del Fondo esigenze urgenti e indifferibili.</i></p>
11.16 N.F.	Gnecchi	PD	26.11	<p>Alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2015: -5.000.000</p> <p><i>La riduzione è disposta a parziale copertura degli oneri derivanti dall'introduzione del comma 1-bis nell'articolo 11 disposto dall'emendamento medesimo, che dispone la non applicazione delle penalizzazioni previste per l'accesso alla pensione anticipata nei confronti dei soggetti che maturano il requisito di anzianità contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2017.</i></p>
39.015 0.30.015.6 N.F. 0.39.015.2	Governo Mantero Boccadutri	M5S PD	26.11	<p>Alla Tabella A, Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni: 2015: -3.000.000; 2016: -1.500.000; 2017: -1.500.000.</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
0.39.015.3	Nicchi	SEL		<p>alla Tabella B, Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni: 2015: -2.000.000; 2016: -1.000.000; 2017: -1.000.000.</p> <p><i>Le riduzioni sono disposte a copertura degli oneri derivanti dall'articolo 39-bis introdotto dall'emendamento medesimo, in tema di potenziamento delle misure di sorveglianza e di contrasto delle malattie infettive e diffuse sul territorio nazionale e dei controlli di profilassi internazionale</i></p>
Tab. A.23	Palese	FI	26.11	<p>Alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2015: -3.100.000; 2016: -1.600.000; 2017: -1.600.000.</p> <p>Alla Tabella C, Ministero dell'istruzione, alla Legge n. 394/1997: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria, apportare le seguenti variazioni: 2015: +3.100.000; 2016: +1.600.000; 2017: +1.600.000..</p>
17.365 N.F.	Benamati	PD	20.11 pom.	<p>Alla Tabella B, Ministero dell'istruzione, apportare le seguenti variazioni: 2016: -60.000.000; 2017: -170.000.000.</p> <p><i>La riduzione è disposta a copertura degli oneri recati dal comma 10-bis introdotto all'articolo 17, che autorizza la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2016 e di 170 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 per la partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia spaziale europea e per i programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica.</i></p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
30.29 N.F.	Fautilli	PI	20.11 pom.	Alla Tabella B , Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni: 2016: -3.000.000; 2017: -3.000.000. <i>La riduzione è disposta a copertura degli oneri recati dalle modifiche apportate al comma 3 dell'articolo 30, volte a limitare al solo anno 2015 la riduzione dell'autorizzazione di spesa per il completamento della Pedemontana di Formia, che il comma disponeva, invece, nell'importo di 3 milioni di euro a decorrere dal 2015, di fatto, azzerando l'autorizzazione di spesa.</i>
17.05 N.F. 0.17.05.2 0.17.05.1	Governo Mongiello Garavini	PD PD	21.11 pom.	Alla Tabella B , Ministero dell'Economia e finanze, apportare le seguenti variazioni: 2015: - 8.000.000. <i>La riduzione è disposta a parziale copertura degli oneri recati dall'articolo 17-bis introdotto dall'emendamento medesimo, che stanziava risorse per la realizzazione del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia.</i>
3.05 N.F.	Crippa	M5S	25.11 nott.	Alla Tabella B , Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche: 2015: -5.000.000. <i>La riduzione è disposta a copertura degli oneri recati dall'articolo 3-bis introdotto dall'emendamento medesimo, che stanziava risorse per associazioni e raggruppamenti temporanei di imprese</i>
3.010 N.F	Coscia	PD	25.11 nott.	Alla Tabella B , Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, apportare le seguenti modifiche: 2016: -100.000.000; 2017: -100.000.000. <i>La riduzione è disposta a copertura degli oneri recati dall'articolo 3-bis introdotto dall'emendamento medesimo, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il Fondo per la tutela del patrimonio culturale, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.</i>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
38.172	Relatore		26.11	Alla Tabella B , Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni: 2015: -10.000.000. <i>La riduzione è disposta a copertura degli oneri derivanti dalle modifiche apportate dall'emendamento medesimo all'articolo 38, comma 14, che prevede l'aumento di 10 milioni del finanziamento per l'anno 2015 in favore dell'Expo 2015.</i>
Tab. C.1 N.F Tab. C.8 N.F Tab. C.3 N.F Tab. C.9 N.F Tab. C.10 N.F	Covello Brunetta Censore Latronico Misiani	PD FI PD FI PD	26.11	Alla Tabella B , Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2015: -200.000;- Alla Tabella C , Ministero dell'economia e delle finanze, alla Legge n. 144/1999 : Contributo alla SVIMEZ , apportare le seguenti variazioni: 2015: +200.000.
46.05	Relatore		26.11	Alla Tabella C , missione <i>Ricerca e innovazione</i> , programma <i>Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata</i> , D.Lgs. n. 204/1998, apportare le seguenti variazioni: 2015: +4.000.000. <i>Gli oneri derivanti dal rifinanziamento sono coperti a valere sulle risorse derivanti dall'articolo 46-bis introdotto dall'emendamento medesimo, che prevede la riduzione per il 2015 di 4 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo integrativo speciale per la ricerca.</i>
26.101 0.26.101.4	Relatore Governo		26.11	Alla Tabella C , Ministero dell'economia e delle finanze, alla Legge n. 549/1995 , art. 1, comma 43: Contributi ad enti ed organismi, apportare le seguenti variazioni: 2015: -50.000.000; 2016: -50.000.000; 2017: -50.000.000. <i>La riduzione è disposta a parziale copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle modifiche apportate al comma 10 dell'articolo 26 dall'emendamento medesimo, il quale interviene sugli istituti di patronato e assistenza sociale, riducendo a 75 milioni di euro (dai 150 milioni previsti dal disegno di legge) il taglio delle risorse destinate per il 2015 al finanziamento degli istituti (cfr. la scheda relativa all'articolo 26).</i>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
17.497	Relatore		26.11	<p>Alla Tabella D, alla voce relativa al D.L. n. 78/2010, art. 7, co. 31, concernente il finanziamento dell'ente nazionale per il microcredito, è soppresso il definanziamento previsto per l'anno 2015, previsto nella misura di 1.400.000 euro.</p> <p><i>Gli oneri sono coperti mediante riduzione del rifinanziamento del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE), previsto sulle dall'articolo 17, comma 21.</i></p>
46.01 N.F. 46.03 N.F. 46.04 N.F.	Fauttilli Pili Alfreider	PI Misto Misto	21.11 pom.	<p>Aggiunge l'articolo 46-bis che reca la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi della quale le disposizioni del provvedimento in esame si applicano nei predetti territori compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.</p>
46.05	Relatore		26.11	<p>Introduce l'articolo 46-bis, con cui si prevede la riduzione per il 2015, per un importo pari a 4 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo integrativo speciale per la ricerca, destinando tali risorse ad incrementare, per un importo corrispondente, lo stanziamento del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca previsto in tabella C per il 2015.</p> <p>Poiché, inoltre, l'autorizzazione di spesa che viene ridotta opera solo sul saldo netto da finanziare, mentre il Fondo cui vengono destinate le risorse incide anche sui saldi di fabbisogno e indebitamento, l'emendamento reca una disposizione di compensazione degli effetti finanziari che ne derivano, stabilendo che la compensazione medesima è operata, per 4 milioni di euro nel 2015, mediante utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (art. 6,co 2, D.L. n. 154/2008).</p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p>Alla, Tabella C, alla missione <i>Ricerca e innovazione</i>, programma <i>Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata</i>, D.Lgs. n. 204/1998, apportare le seguenti variazioni: 2015: +4.000.000.</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
46.06	Relatore		26.11	Introduce l'articolo 46-bis , volto a precisare che ai fini dell'effettuazione della ritenuta sui compensi corrisposti a non residenti prevista dall'articolo 25, comma 4, del TUIR non trova applicazione, per la sussistenza del requisito della territorialità, quanto previsto dall'articolo 4 del Codice della navigazione, secondo cui per i vettori marittimi ed aerei italiani che si trovino in luogo non soggetto ad alcuna sovranità statale, si ritengono in territorio italiano. In sostanza, l'emendamento sembra volto ad escludere dalla predetta ritenuta i vettori citati.

Articolo 47 – Entrata in vigore

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
4.30 N.F.	Causi	PD	25.11 nott.	<i>Modifica il comma 1</i> al fine di prevedere un diverso termine per l'entrata in vigore del comma <i>2-bis</i> dell'articolo 4, introdotto dall'emendamento medesimo, e relativo alla tassazione dei c.d. buoni pasto . Tale disposizione entrerà, infatti, in vigore il 1° luglio 2015.